



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Chiese, nazioni e principe: il culto cristiano orientale a Livorno nel Settecento fra tolleranza e giurisdizionalismo

Churches, nations and the prince: the Eastern Christian cult in Leghorn in the eighteenth century between tolerance and jurisdictionalism

DANIELE EDIGATI

RIASSUNTO

Il saggio ripercorre la storia della comunità greca livornese durante la prima età moderna e soprattutto nel Settecento. Lo studio analizza le cause della scissione della natio graeca in due gruppi, uno in comunione con Roma e l'altro scismatico. Quest'ultimo fu eretto in confraternita per decisione del granduca di Toscana e godeva di una certa libertà, almeno negli affari interni, mentre era soggetto a controllo per tutte le manifestazioni religiose esterne. I cattolici greci subirono invece un forte giurisdizionalismo da parte dei magistrati toscani.

PAROLE CHIAVE

Tolleranza religiosa; rito cristiano orientale; giurisdizionalismo

ABSTRACT

The essay traces the history of the greek community in Leghorn during the early modern age and especially in the eighteenth century. The study analyzes the causes of the split of the natio graeca in two groups, one in communion with Rome and the other schismatic. The last one was erected in a brotherhood by decision of the grand-duke of Tuscany and had a certain freedom, at least in internal affairs, while was subjected to a control for all external religious manifestations. On the other hand, the greek catholics suffered a strong jurisdictionalism by the tuscan magistrates.

KEYWORDS

Religious tolerance; eastern christian rite; jurisdictionalism

SOMMARIO: *1. Cenni riassuntivi sull'insediamento dei "greci" a Livorno in età moderna – 2. Conflitti e divisioni nella comunità greca fra XVII e XVIII secolo – 3. I fattori del mutamento di prospettiva a riguardo dei greci e l'emergere del problema della tolleranza del culto scismatico – 4. Dall'istanza alla legittimazione del centro di messa non unito – 5. Il motu-*

*proprio del 1760 e la disciplina della confraternita greco-scismatica – 6.
Il periodo leopoldino: sostanziale continuità nelle forme di tolleranza e
accentuarsi del giurisdizionalismo*

1. Cenni riassuntivi sull'insediamento dei "greci" a Livorno in età moderna

La presenza greca a Livorno è stata ricostruita attraverso una serie di indagini che si sono collocate all'interno del filone di ricerche sul peculiare *status* del porto toscano nel panorama del Mediterraneo e sulla storia delle minoranze etniche e religiose. È ben noto, infatti, che l'invito rivolto da Ferdinando I de' Medici nel 1591 e poi nel 1593 ai mercanti stranieri, fondato su palesi motivazioni economiche, aprì il varco all'arrivo di gruppi di diversa provenienza, che si costituirono in *nationes*, dotate di una propria organizzazione e differenti privilegi, particolarmente accentuati nel caso della comunità ebraica.

In realtà, alcuni greci erano giunti precedentemente, sotto Cosimo I, poco dopo la metà del Cinquecento, per esigenze marittimo-militari, ossia per esser impiegati nella marina toscana e segnatamente sulle navi dell'Ordine di Santo Stefano¹. Secondo le più recenti ricerche in tema, già nel 1568² venne loro concessa una chiesa per il culto, ossia San Jacopo in Acquaviva. Le vicende non sono ancora state del tutto appurate: si sostiene che l'impulso sia venuto da un'iniziativa unilaterale, senz'altro ardita, di Cosimo I, il quale prese contatti direttamente con l'arcivescovo Dionisio Paleologo, arcivescovo di Chio; in alcune memorie settecentesche, al contrario, viene citata una lettera del 10 agosto 1566 del cardinale Maffei, prefetto della Congregazione de Propaganda fide, al principe mediceo, nella quale si prescrivevano i vari accorgimenti da osservare onde impedire gli abusi rilevati dal vescovo che aveva effettuato una visita apostolica della diocesi³. Certo è che non mancarono fin dai primi

^{*} Abbreviazioni: ASFi per Archivio di stato di Firenze; ASLi per Archivio di stato di Livorno.

¹ DORIANA POPOVA DELL'AGATA, *Greci e Slavi in alcuni tentativi popolazionistici dei primi Granduchi di Toscana*, in *Europa orientalis*, VIII, 1989, num.monogr. *Contributi italiani al VI Congresso internazionale di studi sud-est europei*, pp. 105-115.

² FRANCESCA FUNIS, *Gli insediamenti dei Greci a Livorno tra Cinquecento e Seicento*, in DONATELLA CALABI (a cura di), *Città e storia*, 2, 2007, num. monogr. *La città cosmopolita*, p. 63. Vedi anche EAD., *Sotto il segno del Capricorno. I greci nella chiesa di San Jacopo in Acquaviva*, in *Nuovi studi livornesi*, XIII, 2006, pp. 56-57.

³ Cfr. ASFi, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi segreteria del Regio diritto* [d'ora in poi *Regio diritto*], 374, cc. 485-486. Si noti che questi sono gli anni immediatamente successivi alla revoca delle concessioni ai greci operata dai papi Pio IV e Pio V, che disposero la loro sottoposizione agli ordinari locali proprio al fine di colpire ogni possibile eresia: ORAZIO CONDORELLI, *Coesistenza di comunità di rito diverso nel medesimo territorio: principi canonici e frammenti di esperienze*, nel vol. LUIS OKULIK, *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Marcianum press,

momenti dissidi interni, anche perché l'aggregazione nasceva alquanto fluida: nella mentovata lettera, il Paleologo scriveva a Cosimo di aver ricevuto richiesta di assistenza spirituale e si dichiarava "al suo servitio non solo per la chiesa greca, ma anchora per la latina"⁴. La reale coesione dei greci stava nel riconoscersi alle dipendenze del duca, non già nell'unità di carattere religioso, cosa che collima con la loro rapida integrazione nella società toscana e l'inserimento negli stessi quadri delle istituzioni granducali⁵.

Grazie a Ferdinando I, sul finire del secolo si formò un quartiere, detto non casualmente Borgo dei Greci, in cui si concentrò la presenza della comunità. Nel 1606, anno in cui Livorno venne elevata a città, fu finita la costruzione di una nuova chiesa dei greci uniti, la SS. Annunziata, autorizzata dal papa e consacrata ufficialmente. Malgrado ciò, l'atteggiamento sospettoso della Santa Sede non venne mai dismesso, di pari passo con gli orientamenti della chiesa universale a proposito dei cristiani orientali. Come già rilevato, non solo Roma manteneva molta diffidenza circa gli scostamenti dottrinali degli orientali rispetto al dogma cattolico: lo sforzo della Congregazione *de Propaganda Fide* era quello di favorire la latinizzazione dei greci⁶ ed è logico che uno dei momenti più delicati era quello dei matrimoni misti. Non desta dunque stupore che già nel 1609⁷ si raccomandasse ai cattolici di evitare di dar per moglie le figlie ai greci ben radicati nella loro identità, che potessero cioè favorire un percorso inverso, cioè attrarre a sé la consorte e la prole. In generale, gli inquisitori, ancora più che le autorità diocesane, accusarono ripetutamente alcuni greci di esser scismatici, come dimostrano diversi processi degli anni '20 del Seicento segnalati dalla Frattarelli⁸.

Non è certo un elemento inconsueto nel panorama della penisola, ma è comunque da evidenziare la profonda divaricazione fra il regime giuridico applicato ai greci e quello privilegiato degli ebrei, introdotto con la Livornina. Mentre a questi ultimi si attribuiva pieno diritto a una sinagoga e una soddisfacente tutela del loro sentimento religioso attraverso molti altri dispositivi

Venezia, 2008, pp. 16-17.

⁴ Così la lettera del Paleologo a Cosimo I del 20 gennaio 1564 (ASF, *Mediceo del principato*, 503, c. 254r), a cui fanno riferimento gli studi cit. della Funis.

⁵ LUCIA FRATTARELLI FISCHER, *Alle radici di una identità composita. La "nazione" greca a Livorno*, nel vol. GAETANO PASSARELLI, *Le iconostasi di Livorno patrimonio iconografico post-bizantino*, Pacini, Pisa, 2001, p. 51.

⁶ Cfr. da ultimo ANGELA FALCETTA, *Ortodossi nel Mediterraneo cattolico. Frontiere, reti, comunità nel Regno di Napoli, (1700-1821)*, Viella, Roma, 2016, p. 151 ss.

⁷ LUCIA FRATTARELLI FISCHER, *Alle radici*, cit., p. 51.

⁸ *Ivi*, pp. 52-54.

(come il rispetto delle loro festività o la liceità della macellazione ebraica)⁹, ai primi era radicalmente vietato un culto cristiano orientale non cattolico.

Tornando alla chiesa di San Jacopo, non è sterile ricordare come la sua edificazione fosse avvenuta su un terreno concesso dal granduca e grazie all'anticipazione di somme di denaro dalla cassa delle Regie Fabbriche medicee, recuperata tramite una ritenuta dagli stipendi degli impiegati in marina; la proprietà della chiesa era comunque della comunità, ma al contempo i sovrani rivendicarono una forma di giuspatronato come compenso della loro benevolenza e dei favori per mezzo dei quali il luogo di culto era stato realizzato. La così detta nazione greca¹⁰ riuniva in sé cristiani orientali di provenienza e tradizioni religiose (nestoriani, monofisiti, giacobiti, maroniti e via dicendo) assai variegate, complicate attraverso l'arrivo di nuovi gruppi di melchiti nel primo Seicento¹¹. Queste diversità erano difficilmente riconducibili a un minimo comun denominatore, tanto che i contrasti si sarebbero riproposti ciclicamente sia nel XVII che nel XVIII secolo, nonostante l'erezione di una confraternita e di appositi capitoli nel 1654, approvati dall'arcivescovo di Pisa e nei quali si stabiliva una dipendenza netta dall'Ordinario diocesano, che doveva ratificare tutte le delibere rilevanti. Il più grave motivo di dissensi restava la questione della comunione con Roma o con le chiese scismatiche, tutt'altro che sopita nel corso del tempo, visto che la risposta di molti greci fu quella della simulazione. Ciò non toglie che anche altri aspetti avessero il loro peso nel fomentare le discordie fino a divenire insanabili: fra i molti ricordiamo qui anche il fatto che nella confraternita furono, almeno all'inizio, ammessi anche greci di rito latino. Come si può notare in forza di quanto appena detto, pertanto, il termine "nazione", con il quale si provava a inquadrare anche istituzionalmente la presenza dei così detti greci come corpo, non si rifletteva in un dato omogeneo e restava alquanto indefinito.

⁹ Rinvio, nella amplissima bibliografia sulla condizione ebraica a Livorno, alle ricerche di LUCIA FRATTARELLI FISCHER, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Zamorani, Torino, 2009 e a RENZO TOAFF, *La nazione ebraica a Livorno e a Pisa (1591-1700)*, Olschki, Firenze, 1990.

¹⁰ Sull'ambiguità del concetto di nazione greca si vedano le pagine di MATHIEU GRENET, *La fabrique communautaire. Les Grecs à Venise, Livourne et Marseille 1770-1840*, École française de Rome, Roma, 2016, p. 19 ss.

¹¹ HELENI PORFYRIOU, *La diaspora greca in Italia dopo la caduta di Costantinopoli: Ancona, Napoli, Livorno e Genova*, nel vol. MARIA F. TIEPOLO, EURIGIO TONETTI, *I greci a Venezia. Atti del convegno internazionale di studi, Venezia 5-7 novembre 1998*, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia, 2002, p. 172.

2. *Conflitti e divisioni nella comunità greca fra XVII e XVIII secolo*

Nel corso del Settecento vi sarebbero state diverse fratture in questo gruppo di cristiani orientali, a partire dalla separazione di un nucleo di armeni, ai quali venne concesso un apposito luogo di culto, attivo a partire dal 1714. La nuova chiesa di San Gregorio fu edificata comunque solo dopo aver imposto stringenti condizioni a proposito di liturgia e sacramenti, del cui rispetto si fece garante Cosimo III¹². A fare da sfondo era sempre il timore che questi centri di messa fossero penetrati da scismatici o comunque da potessero fungere da cassa di risonanza di dottrine erranee. La predisposizione di una professione di fede *ad hoc* per gli aderenti alla chiesa armena era in linea con ciò che si praticava per i greci.

Diverse testimonianze corroborano l'affermazione di una crescente inquietudine interna alla così detta nazione greca fra la fine del XVII e la prima metà del XVIII secolo¹³. Questi attriti, così come in generale la vita della comunità orientale, rientravano quasi spontaneamente nella sfera di competenza delle istituzioni ecclesiastiche. Sembra al contrario che le strutture centrali fiorentine, a partire dalla segreteria del Regio diritto, che si occupava del rapporto con la sfera religiosa, abbiano avuto a lungo scarse informazioni sulla comunità greca. Ancora nel corso del XVIII secolo questi funzionari non esercitavano un controllo efficace e non intervenivano se non sporadicamente e in via sussidiaria, con le tecniche giurisdizionali che prediligevano la conciliazione e la pacificazione onde evitare fratture insanabili. Non sorprende pertanto che numerose testimonianze circa i fermenti interni alla nazione siano rintracciabili negli atti dei sinodi della chiesa pisana o siano provenienti da fonte ecclesiastica. Di alcuni momenti critici ci informa per esempio l'arcivescovo Guidi in una sua lettera del 1756¹⁴, in cui si ricordavano due istanze, rispettivamente al granduca Cosimo III e alla curia romana, risalenti al 1711 e 1715. Nel primo caso, i greci avrebbero adito la Congregazione del Concilio lamentandosi dell'allontanamento dal culto orientale di "connazionali" accasati con donne latine e addirittura sollecitando una loro sottoposizione al patriarca di Costantinopoli; nel secondo, un'analogo petizione al granduca avrebbe determinato l'apertura di una pratica, affidata all'istruzione dell'auditore di Consulta Pier Matteo Maggio, che ebbe modo di

¹² LUCIA FRATTARELLI FISCHER, "Pro Armenis Unitis cum conditionibus". *La costruzione della Chiesa degli Armeni a Livorno: un iter lungo e accidentato*, nel vol. GIANGIACOMO PANESSA, MASSIMO SANACORE, *Gli Armeni a Livorno. L'intercultura di una diaspora*, Debate, Livorno, 2006, pp. 27-41.

¹³ LUCA PAOLINI, *La tolleranza religiosa garantita ai Greci nella Livorno granducale*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, LVII-LVIII, 1988-89/1989-90, pp. 224-226.

¹⁴ ASFI, *Regio diritto*, 374, c. 425.

discuterne con l'arcivescovo di Pisa, senza tuttavia accogliere i *desiderata* dei greci. Come si nota, in questa seconda circostanza le autorità secolari vennero coinvolte attraverso una sollecitazione diretta dei greci e non poterono non interessarsi delle questioni loro sottoposte. Al di là di questi fatti, che purtroppo un sondaggio in diversi fondi archivistici medicei non ha permesso di confermare e di approfondire, come dicevo poc'anzi, gli scontri, soprattutto in materia di sacramenti, vennero affrontati dalla chiesa locale e dalla curia romana. Nel 1699, in una lettera dell'arcivescovo di Pisa Frosini al vicario generale di Pisa, si chiariva come la Congregazione del Sant'Ufficio avesse disposto che il matrimonio fra un greco e una cristiana neofita di origine ebraica dovesse esser celebrato dal parroco latino e con rito romano¹⁵. In uno scritto più tardo di Ulacacci¹⁶ si ricorda come nel 1708 il proposto di Livorno avesse preteso di battezzare i figli di coppie greche in cattedrale, mentre a proposito di matrimoni misti era necessaria la rinnovazione della professione di fede cattolica, che compariva del resto proprio negli atti sinodali pisani in duplice versione, una per i greci e l'altra per gli orientali¹⁷. Altre liti si accendevano in rapporto alla cresima, sia sul suo conferimento contestuale all'atto del battesimo come da tradizione orientale, sia circa l'autorità competente a impartirla: due volte, fra 1711 e 1712, il Sant'Ufficio rigettò un ricorso della nazione greca per consentire che potesse provvedervi il parroco della SS. Annunziata, di contro alla necessità *ex iure canonico* di un vescovo¹⁸.

Le divisioni interne alla comunità greco-orientale erano articolate su più livelli, in realtà non sempre riconducibili all'obbedienza romana o costantinopolitana. Ai greci insediatisi da decenni e oramai quasi *in toto* diventati toscani, se ne erano aggiunti altri provenienti dall'Asia minore, definiti dalle fonti come arabi o melchiti, e altri ancora che si volevano qualificare come levantini.

Nel 1742 il già fragile equilibrio fra queste diverse componenti fu spezzato da un paio di emendamenti agli statuti della compagnia. Queste modifiche avevano seguito tutto l'*iter* prestabilito, ivi comprese le approvazioni del governatore di Livorno e delle autorità centrali e pertanto avrebbero dovuto esser pacifiche, ma toccavano questioni assai sensibili, stando alle relazioni dell'au-

¹⁵ *Secunda synodus dioecesana ab illustriss. ac reverendiss. domino d. Francisco Frosini Pistoriense s.r.i. comite archiepiscopo Pisano [...] Habita in Ecclesia primatiali Pisana diebus 30 et 31 mensis Julij. Anno salutis 1717 stylo pisano, ex typographia Francisci Bindi, Pisis, 1721, p. 139.*

¹⁶ NICCOLA ULACACCI, *Cenni storici della nazionale chiesa greco-cattolica di Livorno sotto il titolo della SS. Annunziata*, Tip. La Fenice, Livorno, 1856, pp. 26-27.

¹⁷ *Secunda synodus*, cit., pp. 79 ss., 83 ss.

¹⁸ *Ivi*, pp. 8, 139.

ditore di Livorno¹⁹, come i criteri di appartenenza alla compagnia e quelli che legittimavano l'ammissione al culto e ai sacramenti nella chiesa greca. Una delle riforme del '42 disponeva che i greci forestieri, all'unica condizione di farsi riconoscere dal parroco come cattolici, dopo aver ricevuto la benedizione della candela secondo il rito, avessero diritto di voto in tutti i partiti della compagnia, ivi compreso quello per l'elezione del governatore. L'altra modifica stabiliva il criterio della discendenza maschile per poter accedere alla compagnia, mirando a escludere i figli di donne greche che avessero sposato cattolici, per giunta con una norma retroattiva.

Dietro a questi eventi si staglia una lotta per il controllo della chiesa e della confraternita che coinvolse più fazioni. Al di là del dato numerico – qualche anno dopo, secondo la Reggenza, il gruppo scismatico e quello unito erano sostanzialmente equivalenti²⁰ –, mi pare assai significativo il fatto che la divisione fosse ricondotta da alcuni alla “toscanizzazione” di un certo numero di famiglie, che accentuava proprio la sua sudditanza al granduca e che accusava gli altri greci di appartenere al “turco”. Da parte di questi ultimi veniva invece sottolineata la perdita della “grecità” dei primi, scaturita dall'avvenuta mescolanza con la comunità cattolica latina. Un ulteriore livello di scontro, forse meno ideale ma assai concreto, era quello connesso al desiderio di acquisizione di risorse e di potere all'interno della confraternita, volontà fomentata dalle affatto modeste entrate della chiesa, perché fra tasse versate dai confratelli, rendite da beni immobili e lasciti, esse ammontavano a 5000 lire annue²¹. Non sorprende dunque che un governatore, tal Giovanni Mandi, fosse fuggito anni prima da Livorno trafugando molte sostanze, mentre Leonardo Cornel nel 1746 risultava sotto giudizio per appropriazione indebita di beni della compagnia²².

Il momento dell'elezione del governatore diveniva cruciale e di questo il governo toscano era consapevole già da tempo, anche se non aveva trovato un rimedio efficace per acquisirne un effettivo controllo. Un tentativo era stato quello di imporre un governatore perpetuo, cosa che – stando a un'altra memoria dell'auditore di Livorno²³ – avevano fatto in passato la segreteria di guerra e quindi lo stesso Consiglio di Reggenza, senza riuscire a sopire i conflitti interni alla compagnia. Altra figura alla quale si voleva appoggiare un compi-

¹⁹ ASFi, *Regio diritto*, 322, cc. 283-286, memoria di Giovanni Simone Cicambelli.

²⁰ Secondo una relazione di Rucellai del 1756, i 174 greci erano divisi in 89 uniti e 85 orientali.

²¹ Cfr. ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 76, disp. n. 3 del 21 dicembre 1756, memoria di Carlo Ginori del 21 novembre 1756.

²² Il tutto è attestato in una supplica s.d. in ASFi, *Regio diritto*, 322, cc. 278-279, ma delle accuse contro Cornel parla anche l'auditore Mercati in una sua a Rucellai del 8 marzo 1746, *ivi*, cc. 326-328.

²³ Sempre *ivi*, cc. 326-328, Iacopo Mercati già Neroni a Giulio Rucellai, 8 marzo 1746.

to di supervisione sulla comunità greca era quella del protettore della nazione. Introdotto già con i capitoli fondativi della compagnia²⁴, il protettore doveva essere la cerniera fra il governo, da cui era nominato, e i greci, l'unico reale strumento attraverso cui potevano affluire informazioni e dati agli uffici centrali, consentendo loro di indirizzare le scelte interne della nazione. Per alcuni tempi, il protettore era stato un greco, in altri un toscano, se nella nazione non si fosse trovato qualcuno di autorevolezza sufficiente. Sta di fatto che questa carica spesso si era rivelata poco efficace nelle sue mansioni. Le relazioni dei greci uniti avrebbero per esempio ricordato come Jacopo Pigliù avesse suo malgrado causato confusioni, sia per la mancata conoscenza della lingua greca, sia per la poca familiarità con la nazione²⁵. Anche in questo torno di anni il protettore – ossia il consigliere Giovanni Battista de Magnan, membro del consiglio di commercio di Livorno – era entrato in contrasto con i vertici della compagnia, perché perseguiva una linea di favore per gli elementi cattolici interni, tanto da lamentarsi del peso assunto dai forestieri e di certi atteggiamenti di rigetto manifestati nella compagnia nei confronti del calendario romano e delle processioni eucaristiche. La sua mediazione, lungi dal conciliare, finiva per esacerbare le tensioni. Paradossalmente, più moderata era la posizione dell'arcivescovo Guidi, che probabilmente presentava i futuri sviluppi e reputava opportuna la presenza di due sacerdoti di rito greco²⁶, di cui uno levantino e l'altro locale, al fine di tener uniti i due gruppi e di non aggravare le fratture esistenti.

La Reggenza toscana²⁷, comunque, non pareva aver piena contezza della posta in gioco, sostenendo che si trattasse di “mere picche private per la maggiore, ò minor autorità dei nazionali nella compagnia”. All'elezione del nuovo governatore, nel febbraio del 1746, queste frizioni divennero manifeste: non solo vi fu un'astensione impressionante (solo trentadue furono i votanti), ma il de Magnan non vi prese parte (e di lì a poco avrebbe rassegnato le dimissioni alla Reggenza²⁸) e Metodio Calogierà, il primo curato della compagnia, di cui l'arcivescovo di Pisa declamava la sicura ortodossia, si allontanò dopo aver affermato che senza i forestieri non era validamente costituito il “corpo della nazione greca”²⁹. Ne scaturì una nuova controversia circa la validità del-

²⁴ NICCOLA KUTUFÀ, *Discorso storico-critico intorno all'origine e al possesso della venerabile Chiesa nazionale della SS. Annunziata della città di Livorno*, Fabbreschi, Livorno, 1856, p. 18.

²⁵ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 76, disp. 3 del 21 dicembre 1756, memoria senza data a sostegno dei greci uniti.

²⁶ ASFI, *Regio diritto*, 322, c. 262, Guidi ad Antinori, 5 gennaio 1746.

²⁷ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 52, disp. del 18 gennaio e 29 marzo 1746.

²⁸ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 797, affare 33.

²⁹ ASFI, *Regio diritto*, 322, cc. 304-305.

la votazione, che lo stesso Guidi escludeva, giacché si era votato senza “far precedere la canonica ammissione”, ossia senza vaglio dell’autorità ecclesiastica. Molteplici erano le soluzioni percorribili: procedere a nuova votazione, lasciare la decisione all’arbitrio dell’auditore o infine revocare l’elezione e rimetterla direttamente al sovrano, come capo della nazione. Su quest’ultima proposizione, che era comprensibile in uno stato di corpi nel quale il ruolo del principe fosse quello di garante dell’ordine e tutore della pace interna, si attestava il Guidi. È sintomatico il fatto che proprio in questo momento un giurista esperto come l’auditore di Livorno proponesse l’instaurazione di un controllo stabile e più efficace, riservando alla Reggenza la ratifica dell’elezione dei governatori, che dovevano esser eletti a suo avviso solo dai residenti in Livorno da almeno quindici anni. Lo stesso auditore fu incaricato di ispezionare i libri contabili, di dettare norme *pro futuro* al fine di prevenire nuovi scontri e di trovare persone idonee per la guida della compagnia. Quest’ultimo onere era tutt’altro che banale, se nel maggio del ’46 l’auditore sconsolatamente confessava di non aver trovato nessuno, se non un tale Albano Luci che poteva fare una “ricognizione” sotto la sua direzione. Il segretario del Regio diritto Giulio Rucellai, altrettanto incapace di trovare soluzioni, non poteva che consigliarlo di coinvolgere l’arcivescovo³⁰. Insomma, il governo granducale non solo non era stato in grado di prevenire l’accendersi di una disputa ma, una volta scoppiata, si era trovato spiazzato nell’affrontarla e si rimetteva in definitiva all’autorità religiosa anche per affrontare problematiche di natura temporale.

3. I fattori del mutamento di prospettiva a riguardo dei greci e l'emergere del problema della tolleranza del culto scismatico

La questione dell’apertura di un luogo di culto non unito esploderà solo fra 1755 e 1756, ma ciò non toglie che la tranquillità fosse solo apparente e instabile. In realtà, alcuni fatti avevano nel decennio precedente aperto nuovi sentieri, anzitutto nel quadrante europeo. Nel 1743 Federico di Prussia aveva favorito la creazione di un insediamento di greci in Slesia per sviluppare il commercio, attribuendo loro la facoltà di aprire una chiesa non sottoposta a Roma, né alle autorità protestanti, ma al solo patriarca di Costantinopoli. È vero che questa novità era da legata all’azione di un sovrano protestante e illuminato come Federico di Prussia³¹, ma non mancò di esercitare influenze

³⁰ *Ivi*, cc. 341-342.

³¹ FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa*, introduzione di ARTURO C. JEMOLO, Feltrinelli, Milano 1967, pp. 150-152.

altrove, persino nel mondo cattolico. Le ricerche di Giampaolo Salice³² hanno recentemente messo in luce come il testo delle concessioni prussiane abbia circolato e che sia stato fatto tradurre nel Piemonte sabauda, dove fu utilizzato come brogliaccio per un progetto simile, da attuare in Sardegna. L'obiettivo era qui più complesso rispetto a quello perseguito nelle città portuali di lì a breve, poiché entravano in gioco anche esigenze di ripopolazione di zone scarsamente abitate o di sviluppo di una produzione più specializzata e non solo di sostegno delle reti e dei traffici commerciali. Ciò che però preme sottolineare è che il proposito di impiantare insediamenti di greci, anche non in comunione con Roma, non era più reputato così balzano agli occhi dei sovrani, sebbene le resistenze di parte cattolica fossero sempre forti.

Un paio di anni dopo, nel 1745, il Privy Council britannico aveva garantito libertà di culto scismatico a Port Mahon, vale a dire nella Minorca sottratta agli spagnoli, attraverso la loro equiparazione ai sudditi inglesi³³. Questa svolta, che consentì l'erezione di una chiesa e di un cimitero, era giunta dopo diversi tentativi e con una dura opposizione da parte della gerarchia cattolica locale, ma nel 1756 era stata messa a repentaglio dalla conquista dell'isola da parte delle truppe francesi. I fatti appena descritti solo a prima vista sembrano distanti e slegati rispetto alle vicende granducali, mentre in realtà sono connessi, in quanto non solo vi furono contatti fra le comunità greche di Minorca e Livorno, ma in quest'ultima giunsero diversi mercanti greci in fuga dalla prima. E nel gruppo livornese dei non uniti vi fu chi spalleggiò l'arrivo di papassi proprio da Port Mahon.

Nel novembre del 1749, poi, in considerazione dell'aumento di greci a Trieste registrato fin dal 1747 e delle loro ripetute istanze, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria aveva accordato loro il permesso di avere una chiesa e un camposanto, mentre nel 1751 un diploma di privilegi stabiliva la costituzione di una confraternita che rappresentava la nazione greca. L'attuazione di questi propositi non fu immediata, anche perché nel frattempo, resa edotta, la Santa Sede si mosse per ostacolarla, non mancando di pressare Maria Teresa al fine di ritirare il suo decreto³⁴. Già alla fine del '54 la scelta divenne irreversibile e del resto la chiesa era stata inaugurata l'anno precedente³⁵. Visto lo stretto

³² GIAMPAOLO SALICE, *Colonizzazione sabauda e diaspora greca*, Sette città, Viterbo, 2015, p. 77 ss.

³³ GIAMPAOLO SALICE, *Le connessioni globali della colonia «scismatica» di Minorca (1743-1785)*, in *Pedralbes*, 37, 2017, p. 143. Prima: FREDERICK H. MARSHALL, *A Greek community in Minorca*, in *The Slavonic and East European review*, 11/31, 1932, pp. 100-107.

³⁴ Per tutto, si rinvia a OLGA KATSIARDI-HERING, *La presenza dei greci a Trieste. La comunità e l'attività economica (1751-1830)*, I, Lint, Trieste, 2008, p. 68 ss.

³⁵ *Ivi*, pp. 110-111.

legame intercorrente fra l'Impero e la Toscana, la notizia ebbe ripercussioni e dovette animare le speranze dei greci a Livorno.

Importanti sviluppi, che contribuivano a dissodare il terreno per una svolta, si erano registrati altresì sul piano politico e giuridico all'interno del Granducato. Nel primo senso, è già stato rimarcato³⁶ che un consistente fattore di distensione dei rapporti internazionali fu costituito dai trattati di pace con la Porta Ottomana e le Reggenze barbaresche del Nord Africa stipulati nel 1749³⁷, che sicuramente resero più agevoli gli scambi commerciali, nonché il trasferimento di persone e merci verso lidi occidentali. Si diffondeva poi sempre più una inclinazione di importanti esponenti della *élite* di governo granducale, come il governatore di Livorno Carlo Ginori, verso un'apertura ai greci. Da quanto si apprende da fonti indirette (ma fondate), nel giugno del 1750 proprio Ginori caldeggiò la concessione di uno spazio alternativo per il culto scismatico in una relazione indirizzata alla Reggenza³⁸.

Sul piano dei fattori di carattere giuridico, una significativa molla di mutamento di prospettiva al riguardo della condizione dei greci stava penetrando in diverse *decisiones* della Ruota fiorentina in materia di diritto di preda³⁹, che fra XVII e XVIII secolo avallarono un atteggiamento più tollerante nei loro confronti. Si trattava senz'altro di una posizione coraggiosa, visto il peso esercitato in senso opposto dall'autorevole opinione del cardinale de Luca, che aveva guardato al problema dal punto di vista degli stati, escludendo il rilievo della fede dei singoli individui coinvolti⁴⁰. Ma non si deve dimenticare come aperture si fossero registrate in questo lasso di tempo anche su altri versanti del dibattito dottrinale, come quello, recentemente studiato da Santus⁴¹, assai delicato della *communicatio in sacris*, sia pure in casi eccezionali, malgrado la

³⁶ PAOLO CASTIGNOLI, *Dagli archivi alla città: studi di storia*, a cura di LUCIA FRATTARELLI FISCHER e MARIA L. PAPI, Belforte, Livorno, 2001, pp. 109-110.

³⁷ CALOGERO PIAZZA, *Schiavitù e guerra dei Barbareschi: orientamenti toscani di politica transmarina (1747-1768)*, Giuffrè, Milano, 1983.

³⁸ Non è dato sapere in qualche circostanza e malgrado diverse ricerche non ho potuto rinvenire la suddetta relazione, della quale scriveva egli stesso anni dopo: ASFi, *Regio diritto*, 374, c. 563, lettera del 4 aprile 1757.

³⁹ Ne ha parlato VITO PIERGIOVANNI, *Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 61, 1988, pp. 77-90, ora anche nel vol. ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, II, Società ligure di storia patria, Genova, 2012, pp. 933-944.

⁴⁰ *Ivi*, p. 937.

⁴¹ CESARE SANTUS, *La communicatio in sacris con gli «scismatici» orientali in età moderna*, in *Mélanges de l'École française de Rome – Italie et Méditerranée moderne et contemporaines*, 126/2 (num.monogr. *De l'Église aux Églises: réflexions sur le schisme aux Temps modernes*), 2014, pp. 325-340; cfr. ora anche ID., *Trasgressioni necessarie. Communicatio in sacris, coesistenza e conflitti tra le comunità cristiane orientali*, Publications de l'École française de Rome, Rome, 2019, p. 169 ss.

dichiarata mancanza di potere di giurisdizione nei sacerdoti orientali non uniti.

Vorrei qui soffermarmi per lo meno sulla *Florentina seu Liburnensis praetensae predae* del 4 ottobre 1733⁴², i cui relatori furono gli auditori Giacomo Conti⁴³ e Pier Francesco Mormorai. La decisione affrontava il nodo della legittimità della cattura di navi di cristiani orientali non in comunione con Roma nel quadro del diritto di preda praticato all'interno delle guerre con i potentati islamici. Al di là dell'onere della prova relativo allo scisma, che doveva ricadere su chi aveva catturato la nave, la Ruota escludeva il diritto di preda, riprendendo una dottrina maggioritaria e un precedente giurisprudenziale toscano del 1668. In quest'ultimo caso, l'alto tribunale fiorentino si era spaccato, con una maggioranza formata dagli auditori Bologna e Maggio e un voto di scissura di Cosimo Farsetti⁴⁴, cosa che aveva indotto Ferdinando II ad acquisire (ed approvare) un parere autorevole, quello di Bartolomeo Chesi⁴⁵, docente presso lo studio pisano, che convalidò la tesi del Farsetti. In realtà, sul punto cruciale, quello della legittimità di predare il cristiano greco-orientale, l'intera Ruota aveva convenuto che né lo scisma, né il fatto di esser suddito degli Ottomani la potessero giustificare. Il perno di questa decisione stava nell'analisi del concetto di scisma: per la corte fiorentina non era corretto adottare un'interpretazione granitica e univoca, poiché era d'uopo sceverare fra uno scisma più o meno "delittuoso e detestabile". In altri termini, la situazione oggettiva in cui versava la popolazione cristiana nelle terre soggette agli islamici influiva anche sull'elemento psicologico. Queste persone potevano esser scismatiche solamente dal punto di vista formale, ma non materialmente, dal momento che, vivendo in una realtà come quella ottomana, in cui i soli vescovi operanti erano di obbedienza orientale, erano indotti ad accettarli "o per forza, o per ignoranza". Certo, vi è un dato politico, quello della impossibilità di integrare i cristiani nel nemico ottomano⁴⁶, cosa sulla quale conveni-

⁴² *Raccolta delle decisioni della Ruota fiorentina dal 1700 al 1808 disposte per ordine cronologico*, IX, Marchini, Firenze, 1850, dec. 846, pp. 110-137.

⁴³ Giacomo Conti è noto come autore di diverse collezioni di decisioni rotali, ma qui occorre menzionare anche il fatto che egli fu a capo della così detta Congregazione di Livorno, ossia un organo collegiale che ebbe la sovrintendenza sugli affari di suddetta città per alcuni decenni a cavallo fra XVII e XVIII secolo.

⁴⁴ ANDREA LANDI, *Fra privilegi di ceto ed esigenze della produzione. Il giurista massese Cosimo Farsetti e un curioso caso secentesco di divieto di immissioni*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 91/2, 2018, pp. 145-161, in part. pp. 146-147 per notizie biografiche e della carriera nelle strutture giudiziarie medicee.

⁴⁵ MARCO P. GERI, *Chesi, Bartolomeo*, nel vol. ITALO BIROCCHI, ENNIO CORTESE, ANTONELLO MAITONE, MARCO N. MILETTI, *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Il Mulino, Bologna, 2013, I, pp. 518-519.

⁴⁶ "Unde neque sunt partes Reipublicae infidelis", scriveva ANGELO M. VERRICELLI, *Quaestiones*

va pure la Rota romana⁴⁷, ma a mio avviso in questa decisione spiccano due ulteriori elementi degni di considerazione. Alludo per un verso all'asserzione per la quale nelle verità essenziali di fede i greci erano assimilabili ai cattolici e per l'altro all'adesione a una linea di tolleranza con parole in parte tratte da passaggi del commento del cardinale Petra a una costituzione di Innocenzo IV relativa al rito greco, più che ai cristiani orientali *tout court*.

Di qui è, che la Chiesa non considera, regolarmente parlando, i Greci, benchè scismatici come i Turchi e gl'infedeli, ma gli tollera, gli accarezza, gli comparisce quasi delinquenti involontarij, e forzati dalla soggezione, e dal dominio del turco, ed in tal modo procura soavemente di ritirarli nella sua unità⁴⁸.

Nell'opera del cardinale Francesco Albizzi, fra gli altri, si faceva un passo ulteriore, applicando queste tesi ai cristiani delle chiese orientali e in certa misura alla loro stessa gerarchia⁴⁹.

Il voto di scissura del Farsetti si fondava del resto proprio sulla considerazione prioritaria del profilo psicologico del cristiano orientale, nel quale si escludeva sovente la *malitia* tipica dell'eretico e dello scismatico e si rinveniva piuttosto l'*ignorantia*⁵⁰ incolpevole. In conclusione, la *natio* greca non era qualificabile *tout court* come eretica e neppure equiparabile agli ebrei sudditi dei turchi, affermazione affatto contrastante con la teologia cattolica classica e maturata in un contesto assai specifico, ma che poteva, se approfondita, fungere da perno per un cambiamento di registro anche in altri ambiti, come infatti accadde nel 1749 a proposito della capacità di agire.

Nel febbraio del 1749, infatti, un rescritto di Francesco Stefano ratificò una

morales ut plurimum novae, ac peregrinae, seu Tractatus de apostolicis missionibus, apud Franciscum Baba, Venetiis, 1656, tit. V, q. 99, n. 8, p. 279.

⁴⁷ *Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram Reverendissimo P.D. Clemente Merlino patritio foroliviense* (...), II, sumptibus Samuelis Chouët, Genevae, 1662, dec. DCVI, n. 3, p. 96. Verricelli era senz'altro uno degli autori più coraggiosi in materia di cristiani orientali non uniti, come ha scritto Cesare Santus, *Trasgressioni*, cit., p. 173.

⁴⁸ *Raccolta delle decisioni*, cit., IX, dec. 846, n. 15, p. 119. Cfr. VINCENZO PETRA, *Commentaria ad constitutiones apostolicas, seu bullas singulas Summorum Pontificum in Bullario romano contentas secundum collectionem Cherubini, incipientes a Divo Leone Magno*, III, ex typographia Balleoniana, Venetiis, 1741, comm. ad const. XIV di Innocenzo IV, n. 11, p. 76: "Ex hujus autem Constitutionis verbis elicitur, Ritus graecorum tolerari ab Ecclesia ad eos confovendos, eorumque imbecillitati compatiendum".

⁴⁹ FRANCESCO ALBIZZI, *De inconstantia in iure admittenda, vel non. Opus in varios tractatus divisum* [...], *De inconstantia in fide*, Amsteledami, 1683, cap. XX, spec. nn. 5-6, pp. 112-113.

⁵⁰ Cfr. in part. GIUSEPPE M.L. CASAREGI, *Discursus legales de commercio*, ex typographia Balleoniana, Venetiis, 1740, II, disc. 211, n. 70, p. 70.

decisione del Magistrato supremo⁵¹, a firma di Giovanni Venturini e Anton Maria Montordi, che riconosceva pieni diritti successori agli scismatici con una dichiarazione esplicita, pubblica e a carattere generale. Il caso era stato originato dal codicillo di un mercante greco, con il quale erano stati istituiti legati a favore di diverse persone e istituzioni, nominando un connazionale, Giorgio d’Avarli, come esecutore per gli affari di Livorno. Chiamato in giudizio quest’ultimo, dal quale era reclamato il pagamento di alcuni legati, d’Avarli oppose in primo luogo l’incapacità di disporre del *de cuius* a motivo della sua fede scismatica. I due estensori della decisione erano perfettamente coscienti che per diritto canonico, così come per diritto romano giustiniano, eretici e scismatici erano privati della capacità di agire e quindi di ogni diritto a carattere patrimoniale; eppure, questi riferimenti normativi erano scartati con estrema disinvoltura sulla base della constatazione della perdita della *ratio* che stava a fondamento di essi e quindi della loro non applicabilità. Mi è già capitato di rimarcare⁵² come le due fonti di ispirazione della decisione del Magistrato supremo siano state il diritto proprio toscano e le nuove prospettive giusnaturalistiche che si stavano facendo largo. Al primo si era richiamato il granduca nel rescritto con cui aveva delegato il processo in questione al Venturini e al Montordi, dopo l’avocazione della causa ai danni del tribunale dei Consoli del mare nel settembre del 1748. Il sovrano aveva dato disposizioni che la controversia fosse risolta “a forma di ragione comune, e salvi i Privilegi, e franchigie accordate in favore del Porto di Livorno”⁵³. Appare evidente, pertanto, che Francesco Stefano abbia indirizzato i due giudici delegati nella decisione verso il privilegio del 1593 che, per quanto integralmente attuato solo a vantaggio degli ebrei, era pur tuttavia rivolto nella sua intestazione a mercanti di ogni nazione. Se sul piano della libertà di culto l’interpretazione della Livornina era sempre stata sfavorevole a concessioni, metter in dubbio la capacità di agire dei numerosi stranieri presenti nel porto livornese, provenienti da tutto il Mediterraneo e di svariate fedi, era da escludere, anche in ragione del porto franco, ulteriore elemento che aveva rafforzato lo *status* speciale di Livorno, conformemente alle dottrine economiche sei-settecentesche.

Ancor più rilevante è a mio avviso l’allegazione del *De jure belli ac pacis* di Ugo Grozio, non tanto per i contenuti – nello specifico, a sostegno delle

⁵¹ LORENZO CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Fantosini, Firenze, 1800-1808, XXVI, p. 114 ss.

⁵² In DANIELE EDIGATI, *La «Livornina» e i confini della tolleranza religiosa nella Toscana d’età moderna*, nel vol. DANIELE EDIGATI, ALESSANDRO TIRA, *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 69-70.

⁵³ ASF, *Magistrato supremo*, 1191, c. 6.

ragioni del commercio, ma più avanti anche per rimarcare i vincoli del diritto internazionale pattizio⁵⁴ – quanto per la penetrazione delle opere giusnaturalistiche nel ragionamento giuridico e nella giurisprudenza toscana⁵⁵, che ben presto torneremo a notare. Non si deve dimenticare che pochi anni prima, ossia nel 1745, proprio l'*auctoritas* di Grozio, anche in questa circostanza correlata alla Livornina e con significative coincidenze nelle allegazioni dottrinali⁵⁶ – era stata invocata da Giulio Rucellai per affermare il diritto alla successione *mortis causa* a vantaggio di uno scozzese riformato che viveva a Livorno e che era stato istituito erede in un testamento rogato a Milano⁵⁷. L'approvazione da parte del granduca, nell'ottobre del 1745, aveva così aperto un sentiero che si dipanava in discesa con riguardo ai greci, la cui posizione era percepita come meno grave rispetto a quella degli eretici protestanti.

4. Dall'istanza alla legittimazione del centro di messa non unito

Il celebre privilegio di Ferdinando I costituì la colonna portante delle rivendicazioni dei greci scismatici, come si evince da un rapporto a Francesco Stefano stilato sul finire del 1755 dal Consiglio di Vienna⁵⁸. In esso si dava conto della protesta di un certo numero di greci che reputavano oramai impossibile la convivenza con il resto della comunità livornese e rivendicavano i propri diritti religiosi sulla scorta di vari esempi, fra i quali le suddette Trieste e Port Mahon, ma anche Venezia, la cui storia era comunque diversa e ben più giustificabile, se non altro per i tradizionali e secolari rapporti della Serenissima con molti territori greci e orientali⁵⁹.

⁵⁴ UGO GROZIO, *De jure belli ac pacis*, apud Nicolaum Buon, Parisiis, 1625, II, cap. II, n. XIII, p. 147-148; II, cap. XII, n. 8, p. 280 (a proposito di eguaglianza delle parti, relativamente al trattato con la Porta ottomana, nel quale si garantiva il rispetto dei beni dei mercanti toscani deceduti nei territori dell'Impero ottomano).

⁵⁵ Cfr. da ultimo EMANUELE SALERNO, *Giusnaturalismo e cultura giuspolitica nella Toscana del primo Settecento. Il Discorso sopra la successione della Toscana di Niccolò Antinori (1711)*, in *Archivio storico italiano*, CLXXIII, 2015, pp. 31-64 e ID., *Stare pactis and neutrality. Grotius and Pufendorf in the political thought of the early eighteenth century Grand Duchy of Tuscany* nel vol. ANTONELLA ALIMENTO, *War, Trade, and neutrality. Europe and the Mediterranean in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Angeli, Milano, 2011, pp. 188-202.

⁵⁶ Per esempio, quelle che si trovano in uno dei consulti di Luigi Mansi che ho citato in DANIELE EDIGATI, *La «Livornina»*, cit., p. 68.

⁵⁷ Ne ho fatto un cenno in DANIELE EDIGATI, *Rucellai, Giulio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 89, Treccani, Roma, p. 77.

⁵⁸ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 1056.

⁵⁹ Sulla condizione dei greci a Venezia, cfr. almeno i vari contributi nel vol. MARIA F. TIEPOLO, EURIGIO TONETTI, *I greci a Venezia*, cit. e CRISTINA SETTI, *Sudditi fedeli o eretici tollerati? Venezia e i*

I greci dissenzienti avevano redatto e firmato un documento⁶⁰, articolato in due sezioni, una generale e l'altra in cui si sciorinava un insieme di istanze al governo toscano in quattordici proposizioni (*articoli*). Questo documento è ben più accurato e pregevole rispetto a quello che fu inviato all'Imperatrice dall'abate Damasceno Omero per conto della comunità greca triestina⁶¹, che dovette esser noto e anche preso a spunto dalla parte scismatica della nazione di Livorno. Lo si può arguire anzitutto dalla redazione in lingua latina e dalle premesse dell'elaborato, che inducono a presumere l'intervento di un giurista nella stesura. In secondo luogo, gli stessi contenuti delle richieste, pur per molti rispetti coincidenti, andavano oltre agli otto *puncta* triestini.

I fondamenti della prima parte del testo sono sempre saldamente incardinati nelle due basi del giusnaturalismo moderno e dei privilegi di Livorno. Le asserzioni non sono accompagnate da citazioni – che forse avrebbero potuto persino rivelarsi controproducenti agli oratori –, ma la più importante di esse, secondo la quale la libertà di coscienza deriva dal diritto divino, naturale e delle genti, sembra patentemente ispirata all'insegnamento del giusnaturalismo europeo della seconda metà del Seicento. In questo senso, Pufendorf nel *De Habitu religionis* aveva esordito⁶² sostenendo che la religione non rientrasse negli oggetti del patto di società, con ciò dunque escludendo che lo stesso potere temporale avesse diritto di decidere in proposito attraverso uno *ius circa sacra*, come per esempio in passato teorizzato da Grozio e dal medesimo Pufendorf⁶³. In questo senso, la libertà di culto rientrava nella sfera del singolo e l'autorità politica oltrepassava i propri confini, se dettava disposizioni sul modo di esercizio della religione o se obbligava i sudditi a seguirne una specifica. Se in Pufendorf non mancavano aporie e contraddizioni, poco dopo Jean Barbeyrac, sulla scorta della sua lezione e di quella di Locke, aveva fatto ulteriori passi nella suddetta direzione. Il rinvio allo *ius gentium* non può non richiamare poi alla mente la dissertazione di Gerard Noodt del 1706⁶⁴,

“Greci” dal tardo Medioevo ai consulti di Paolo Sarpi e Fulgenzio Micanzio, in *Ateneo veneto. Atti e memorie dell'ateneo veneto*, 201, s. III, 13/II, 2014, pp. 145-182; ORAZIO CONDORELLI, *Coesistenza*, cit., p. 18 ss. Più datato ma rilevante è sempre GIORGIO FEDALTO, *Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia nei secoli XV e XVI*, Olschki, Firenze, 1967.

⁶⁰ ASFi, *Regio diritto*, 374, cc. 416-421. Gli *articoli* sono trascritti in appendice.

⁶¹ Lo riassume GIUSEPPE STEFANI, *I Greci a Trieste nel Settecento*, Monciatti, Trieste, 1960, p. 76 ss.

⁶² SAMUEL PUFENDORF, *De habitu religionis christianae ad vitam civilem, liber singularis*, sumptibus Philippi Gothofredi Saurmanni bibliop., Breae, 1697, in part. *Epitome*, n. 5, p. 20 ss.

⁶³ Sulla concettualizzazione di un *imperium circa sacra* del sovrano: ORAZIO CONDORELLI, *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medioevo e Antico Regime). Appunti su alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello stato*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 714.

⁶⁴ GERARD NOODT, *Dissertatio de religione ab Imperio jure gentium libera, habita in Academia*

nella quale il giurista olandese negava che nello stato di natura l'uomo avesse un qualsiasi potere di conculcare i propri simili in materia di religione e che pertanto un tale, inesistente, diritto non si sarebbe potuto trasferire ad alcun sovrano nel passaggio alla società politica⁶⁵. Ma non si può non trovare un *fil rouge* con l'invocazione dello *ius gentium*, negli stessi anni della dissertazione, da parte dell'inviato britannico Henry Newton per reclamare il diritto a una cappellania anglicana proprio a Livorno⁶⁶. Questa concezione dello *ius gentium* legittimava in definitiva il culto proprio almeno a vantaggio degli stranieri stabilmente residenti in altri paesi. Qualcosa di simile, per la verità giustificato più dal vantaggio reciproco, avveniva fra cristiani e musulmani catturati e resi schiavi durante le guerre che avevano puntellato l'età moderna: ai prigionieri veniva infatti garantita la possibilità di assistere alle funzioni e di avere i sacramenti, pur se solo all'interno delle strutture in cui erano reclusi.

L'altro caposaldo delle rivendicazioni era la Livornina che, assunta alla lettera, avrebbe assicurato la libertà di culto persino agli infedeli e, pertanto, a maggior ragione dovevano esser inclusi i cristiani orientali. Tra l'altro Livornina e *ius gentium* si intersecavano fra di loro: grazie al secondo si tutelava la posizione dei forestieri, accolti a Livorno in virtù della prima; in altre parole, se una comunità di mercanti veniva accolta in un porto per ragioni eminentemente economiche, andava da sé che si dovesse accettare anche il culto che questi stranieri praticavano nelle loro patrie.

In parte diversa, ma non confliggente, la visuale lorenese era piuttosto incline all'idea che, al di là del diritto naturale e di norme di diritto proprio, fosse il sovrano ad avere il potere di tollerare con norma positiva, in via graziosa – come avrebbe detto di lì a poco Riegger⁶⁷ – confessioni non cattoliche per ragioni specifiche e in contesti circoscritti, come per esempio nella sola Livorno.

Negli *articoli*, i non uniti invocavano la costituzione di un ente giuridico che li rappresentasse, sotto la forma di confraternita, alla stregua dei greci di Venezia e Trieste. Questo corpo, separato da quello dei greci cattolici, doveva

Lugduno-Batava a.d. VI Id.Febr. A. MDCCVI cum abiret Magnifici Rectoris munere, apud Fredericum Haaring, Lugduni Batavorum, 1705.

⁶⁵ “At sicut in naturae statu, nondum inventis legibus, nec constituto civili jure, nulli fas est mortali, sententiam ferre de Deo, deque ejus cultu; et contumace bello, vi, armis, coercere: ita quo jure aut colore petat, in republica suam esse hanc judicandi ac puniendi facultatem Princeps?” (*ivi*, p. 20).

⁶⁶ BRENT S. SIROTA, *The Church of England, the Law of Nations, and the Leghorn Chaplaincy Affair, 1703-1713*, in *Eighteenth-Century Studies*, 48/3, 2015, p. 291.

⁶⁷ PAUL J. RIEGGER, *Institutionum jurisprudentiae ecclesasticae, Pars I principia iuris ecclesiastici continens*, typis Joan. Thomae nob.de Trattnern. Cars.Reg.Aulae Typogr.et Bibliop., Vindobonae, 1774, § CLXXVI, p. 154, distinguerà fra *tolerantia necessaria* e *gratiosa*. Cfr. MATHIAS J. FRITSCH, *Religiöse Toleranz im Zeitalter der Aufklärung. Naturrechtliche Begründung – konfessionelle Differenzen*, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2004, p. 324 ss.

esser direttamente ed esclusivamente dipendente dal granduca. Insomma, si sarebbe verificata una scissione, con il risultato di avere due distinte *nationes* greche non per provenienza geografica o per motivi etnici, ma per la posizione assunta nei confronti di Roma, ossia una unita e l'altra scismatica. La confraternita scismatica doveva avere le prerogative tipiche dei corpi in Antico Regime, con l'ulteriore peculiarità di quelle insediate a Livorno, e infatti nell'ultima proposizione si faceva istanza al governo di poter godere a tutti gli effetti – e pertanto anche per gli affari profani – degli stessi privilegi delle altre nazioni insediatesi nel porto toscano. Come nella petizione triestina, dunque, le libertà religiose erano al centro ed era la confraternita a doverle esprimere, poiché i suoi organi non avrebbero avuto solo la gestione degli affari temporali, ma anche di quelli che riguardavano l'assistenza spirituale dei propri membri.

Secondo gli oratori, esse avrebbero avuto il nocciolo essenziale nella dimensione culturale (libertà di svolgimento delle funzioni, di amministrazione dei sacramenti e di contrarre matrimonio), ma si dispiegavano ben oltre, perché questo nuovo corpo avrebbe vantato il diritto di riunirsi per eleggere i propri organi rappresentativi e i propri sacerdoti, di espellere quanti avessero voluto convertirsi al cattolicesimo, di gestire la conflittualità interna esplicando almeno un potere arbitrale, di aprire una scuola per l'insegnamento delle arti liberali e altre scienze ai propri membri. Si trattava di una rivendicazione di uno *status* modellato su quello della nazione ebraica e non certo su quello delle altre nazioni straniere esistenti a Livorno. In aggiunta, i greci scismatici volevano conferire alla prole nata da matrimoni misti la libertà di scegliere la confessione del padre o della madre, in ciò attentando alla posizione dominante del cattolicesimo, così quasi considerato alla stessa stregua dell'ortodossia.

Nel complesso, malgrado l'ampiezza dei *desiderata* e il loro carattere dirompente, nel senso di introdurre non già un centro di culto semi nascosto, bensì ufficiale, a vantaggio di un gruppo dichiaratamente scismatico e legittimato come tale, fra i ministri e in generale nella corte toscana non si ebbe un'opposizione frontale. Sorprende ben poco l'approccio favorevole di Giulio Rucellai, mosso per un verso da un concezioni mercantilistiche che esaltavano le ragioni del commercio e per l'altro da una indubbia inclinazione verso le dottrine della tolleranza religiosa e della libertà di coscienza di derivazione giusnaturalistica. Per il segretario del Regio diritto, questi due piani si intrecciavano (“prima base della grandezza de' paesi” era a suo avviso “la libertà di coscienza”⁶⁸), specie con riguardo alle peculiarità di Livorno, dove doveva prevalere ancor più nettamente l'interesse pubblico. Lo stato e l'economia

⁶⁸ Rucellai al segretario Pandolfini, 26 novembre 1756 (ASFi, *Regio diritto*, 374, cc. 533 ss, da cui è tratta anche la citazione seguente). Su questo punto vedi DANIELE EDIGATI, *Rucellai*, cit., p. 76.

non potevano non trarre giovamento dall'insediamento di gruppi acattolici, di qualsiasi tipologia essi fossero, che una volta accolti sarebbero divenuti corpi sudditi, contribuendo al benessere comune. In questa circostanza, il rischio di una emigrazione di famiglie (e con esse di capitali) orientali verso altri porti del Mediterraneo era reale e non scevro di conseguenze negative per il commercio toscano. D'altra parte, se già si erano insediati gli ebrei e con un *escamotage* – quello di considerare il pastore come cappellano dell'ambasciatore inglese – fin dall'epoca di Cosimo III si era consentito il culto anglicano, non vi erano ragioni per vietare eguali facoltà agli ortodossi, che in alternativa si sarebbero allontanati dalla Toscana o avrebbero sviluppato un atteggiamento di simulazione moralmente deprecabile. Per Rucellai, se “il regno della vera religione” restava la coscienza, pur tuttavia la pratica esterna del culto era fondamentale “per mantenerne viva l'idea nel cuore umano” e prima ancora rappresentava un momento indispensabile di aggregazione e di coesione strumentale al controllo statale, da attuare pragmaticamente, garantendo la preminenza della religione cattolica. Se con i protestanti si era dovuto procedere per le vie di fatto, senza alcuna legittimazione giuridica, per il grave rischio di uno strappo con Roma, in questo caso occorreva un temperamento con certi espedienti, non aprioristicamente predeterminabili, che rassicurassero la Santa Sede.

Aperto e per molti rispetti in sintonia con la prospettiva mercantilistica di Rucellai era il governatore di Livorno, Carlo Ginori⁶⁹, che già da tempo stava caldeggiando benefici e privilegi per dare nuova linfa a produzione e commercio⁷⁰. Per Ginori vi era solo da prevenire qualche contrasto con Roma e il possibile effetto domino con altre comunità eterodosse presenti in Livorno⁷¹. Più scettico e prudente era stato l'arcivescovo Guidi, se non altro per la consapevolezza di non potersi esimere dal confronto con il papa Benedetto XIV, che già nel giugno del 1756 aveva qualche informazione sulla probabile apertura di una chiesa scismatica a Livorno⁷². Il Guidi aveva cercato in un primo momento di distogliere dalle loro intenzioni sia la Reggenza che soprattutto il Rucellai, con il quale teneva un costante carteggio e al quale provò a rappresentare dati che riteneva indubitabili, quali la scarsità numerica degli oratori, la falsità della ricostruzione delle vicende storiche da parte degli scismatici e

⁶⁹ Sul Ginori governatore di Livorno cfr. MARCELLA AGLIETTI, *I governatori di Livorno dai Medici all'Unità d'Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città*, Ets, Pisa, 2009, p. 106 ss.

⁷⁰ ANTONELLA ALIMENTO, *Tra “gelosie” personali e gelosie” tra gli stati: i progetti del governatore Carlo Ginori e la circolazione della cultura politica ed economica a Livorno (1747-1757)*, in *Nuovi studi livornesi*, 16, 2009, p. 70 ss.

⁷¹ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 76, dispaccio n. 3 del 21 dicembre 1756.

⁷² Cfr. la lettera del papa del 5 giugno 1756 in ASFI, *Regio diritto*, 374, c. 474.

la capziosità delle loro istanze. Nel complesso, non si può comunque affermare che Guidi abbia dato fondo ad ogni facoltà in suo potere per bloccare o rallentare la decisione della Reggenza e di Francesco Stefano. Timidamente, nel maggio del '56 egli suggeriva una soluzione esclusivamente fattuale e che rispecchiava quanto praticato a favore degli inglesi, ma il suo reale sforzo fu concentrato soprattutto nell'impedire che i greci scismatici si impossessassero della confraternita e della chiesa già esistenti. Insomma, ciò che parve essenziale a Guidi, senz'altro allarmato dal possibile arrivo di ordini cogenti da Roma, fu l'obiettivo di conservare in vita la vecchia compagnia e il culto greco unito sottoposto alla diocesi. Anche in questo frangente, quindi, Guidi si confermò pastore di tendenza conciliante nei rapporti con il potere secolare e nel complesso di impronta moderatamente conservatrice⁷³.

Stupisce piuttosto il parere tutt'altro che entusiasta espresso dal Consiglio di Vienna, per il quale l'affare era delicato e da affrontare con molta cautela, ma nella consapevolezza che il sovrano non avrebbe permesso "jamais l'exercice public de leur religion"⁷⁴ e che al più era immaginabile la tolleranza di un culto privato, da svolgersi in ambienti domestici e non già in un edificio o in spazi equiparabili a una chiesa o una cappella. Pare quasi un'allusione al compromesso adottato nei confronti degli anglicani.

Gli snodi da affrontare furono per l'appunto quello di modalità e limiti con cui consentire il culto scismatico e, indissolubilmente connesso, quello del destino delle strutture esistenti. Su questi profili insisteva una lunga memoria manoscritta di Benedetto Moneta⁷⁵ – già docente nel liceo fiorentino, nonché autorevole audite di Rota⁷⁶ – che ripercorreva con estremo dettaglio la storia dei cristiani orientali a Livorno e assumeva una posizione molto avversa alla petizione dei greci non uniti. Il Moneta rilanciava le accuse di parte cattolica sullo stravolgimento di molti sacramenti nel rito greco rispetto alla matrice cristiano-cattolica: così la confessione, di cui si attaccava il carattere tariffato alto-medievale, oppure l'ordine sacro, conferito senza un esame della persona ordinanda e

⁷³ Per un primo inquadramento sul Guidi, cfr. LORENZO BENEDETTI, *Francesco Guidi, Arcivescovo di Pisa (1734-1778). Profilo essenziale, prime indagini sull'episcopato e percorsi di ricerca*, in *Bollettino storico pisano*, LXXXIX, 2020, pp. 85-101.

⁷⁴ ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 1056, *avis du conseil* a conclusione del *rapport* del 21 gennaio 1757.

⁷⁵ *Per li Greci ortodossi della Chiesa, e Città di Livorno*, in ASFi, *Regio diritto*, 374, cc. 484-531.

⁷⁶ GIOVANNI PREZZINER, *Storia del pubblico studio e delle società scientifiche e letterarie di Firenze*, appresso Carli, Firenze, 1810, II, pp. 136, 157, 191; ELISA PANICUCCI, *Dall'avvento dei Lorena al Regno d'Etruria*, in *Storia dell'Università di Pisa*, II*, Plus, Pisa, 2000, pp. 60, 122 e ivi, II***, MARCELLO VERGA, *L'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, p. 1144. Cenni biografici sul Moneta in FRANCESCO CAMBIAGI, *Ricordi di famiglia. Per le nozze di Eugenio Michelozzi con la marchesa Eleonora Tassoni*, Stamperia granducale, Firenze, 1854, p. 36.

senza riguardo ai canoni conciliari dettati fin dai primi secoli a proposito di età e di intervallo di tempo minimo e necessario fra i diversi ordini. Ben puntellate sulle categorie di eresia e scisma e su una sfilza di testi canonici⁷⁷ e *opiniones*, queste pagine del Moneta ricordavano quanto previsto per coloro che si allontanavano dal credo cattolico in materia penale e civile, ivi comprese le conseguenze sulla capacità di agire e sui diritti patrimoniali. Da queste premesse non era tuttavia tratta la conclusione più ovvia, ossia il rigetto di ogni pretesa dei nuovi greci e la loro condanna inequivocabile, alla quale anzi si contrapponeva un approccio più sensibile e mosso da compassione nei confronti di cristiani dominati da una potenza infedele come gli Ottomani. Il reale obiettivo del Moneta era piuttosto la negazione del diritto degli scismatici, intesi come coloro che rifiutavano di proferire la dichiarazione di fede approntata dal sinodo pisano, a possedere una chiesa e in specifico quella della SS. Annunziata, in quanto corpo separato dalla chiesa e incapace quindi di avere diritto su beni temporali e spirituali. In definitiva, dietro le citazioni di Francisco Suárez⁷⁸ nelle quali in realtà veniva descritto lo *status* canonico dello scomunicato e la sua privazione dei benefici spirituali accordati ai fedeli, Moneta sbandierava la distinzione fra culto privato e pubblico, che ricordava certamente più da vicino ciò che stava maturando entro la giuspubblicistica austriaca in materia ecclesiastica. Secondo tale impostazione, il principe cattolico poteva tollerare, quasi come un male minore, gruppi cristiani non cattolici nel proprio territorio “come peregrini”⁷⁹, ma attraverso condizioni e limiti che evitassero scandali e il rischio di proselitismo e pertanto senza alcun riconoscimento ufficiale.

Occorre in effetti ricordare che non mancavano pungenti rivendicazioni della proprietà della chiesa della SS. Annunziata da parte della schiera di greci non uniti. In una memoria che circolò negli ambienti fiorentini di governo nell’aprile

⁷⁷ Fra tutti D. C XXIV, q. I, c. 18, ma ancor più centrale era la definizione di scisma data da ENRICO DA SUSA (cardinale Ostiense), *Aurea Summa* (...), Sumptibus Lazari Zetzneri Bibliopolae, Coloniae, 1612, lib. V, tit. VIII, n. 1, col. 1370.

⁷⁸ “L’uso pubblico delle chiese resta interdetto agli eretici et agli scismatici”, scriveva il Moneta (ASFi, *Regio diritto*, 374, c. 523v) e più avanti “nessun pubblico uso può avere delle cose sacre, e di tutto ciò che dalla Chiesa materialmente, ò spiritualmente proviene” (ivi, c. 526v), ma nella *disputatio* XIII, sectio III di FRANCISCO SUÁREZ, *De censuris in communi, et in particulari de excommunicatione, suspensione, et interdicto, ac praeterea de irregularitate*, nel vol. Id., *Opera omnia. Editio nova, a Carolo Berton, cathedralis Ecclesiae ambianensis vicario, innumeris veterum editionum mendis expurgata, adnotationibusque in ultimum tomum relegatis illustrata, Reverendissimo Ill. Domino Sergent, episcopo corisopitensi, ab editore dicata*, apud Ludovicum Vives, Parisiis, 1861, XXIII, p. 336 ss. non compare la distinzione fra pubblico e privato.

⁷⁹ ASFi, *Regio diritto*, 374, c. 525v, ai quali secondo Moneta erano da equiparare gli eretici secondo le norme contenute nel codice teodosiano.

del 1757⁸⁰, per esempio, si imbastiva un discorso sulla base del medesimo diritto canonico. In particolare, si rimarcava la non sottoposizione della suddetta chiesa all'ordinario diocesano, al quale si riconosceva il solo atto di giurisdizione rappresentato dall'approvazione della compagnia e dei suoi capitoli, ma non l'intervento nel momento della fondazione della chiesa. In termini giuridici, il ragionamento si basava sullo sceverare beni e persone dalla chiesa in sé: "corpus confraternitatis non est annexum ecclesiae", come scriveva un canonista del secolo precedente⁸¹. Nell'atto di fondazione della chiesa compariva effettivamente la nazione greca e si poteva asserire che l'erezione fosse avvenuta in modo privato (per "privata autorità della nazione") e senza una qualche autorizzazione episcopale, ma i punti deboli non mancavano. In primo luogo, era arduo dimostrare che questa nazione coincidesse con il solo gruppo scismatico o che quest'ultimo avesse maggiori diritti rispetto a quello unito. Quella sorta di assioma per il quale tutti i greci levantini non riconoscevano l'autorità di Roma⁸² non era persuasivo, ma soprattutto non forniva prove sul piano legale; in seconda battuta, non si poteva negare che l'arcivescovo, al di là dell'autorità riconosciutagli dai capitoli della compagnia sull'attività spirituale dei greci, aveva anche effettuato nel corso del tempo altri atti giurisdizionali, fra i quali per esempio le visite. Infine, se compagnia e chiesa non coincidevano, la prima tuttavia era una persona giuridica che rappresentava in sostanza la nazione greca.

Nel febbraio del 1757, il segretario Pandolfini invitava Rucellai a individuare, di concerto con il governatore di Livorno, una soluzione non inquadabile entro un esercizio pubblico, ma "un equivalente (...) che si potrebbe tollerare come quelli che si adunano in una casa particolare"⁸³. Senz'altro determinante, al fine di scartare una tale concessione minimale, fu l'insistenza di Rucellai, preoccupato dalla formazione di "conventicole" che si sarebbero magari riunite per le funzioni religiose in abitazioni private – cosa che già fra '56 e '57 iniziava a verificarsi in casa di Atanasio Zacco, governatore della chiesa greca –, ma avrebbero potuto in parte continuare formalmente a far parte della vecchia confraternita, godendone privilegi e rendite. Questa "politica dei fatti compiuti", forse fomentata da papassi giunti da Port Mahon, era senz'altro finalizzata a favorire un pronunciamento che sbloccasse lo stallo. Il clima creatosi divenne

⁸⁰ *Ivi*, cc. 624 ss.

⁸¹ PIERRE FRANÇOIS DE TONDUTI, *Quaestionum et resolutionum legalium libri duo*, sumpt. Haered. Pet. Prost, Ph. Borde et Laur. Arnaud, Lugduni, 1649, p. 58 (cap. XLIII, n. 5).

⁸² "quando si tratta di nazione (sic) di Greci di Levante, il pretendere, che questi siano uniti alla Chiesa latina, questo è un sogno, e una favola da non farsene alcun conto, poiché niun greco vi è in Levante, che sia unito alla Chiesa latina" (ASF, *Regio diritto*, 374, c. 631r).

⁸³ ASF, *Regio diritto*, 374, c. 552.

così rovente da far prefigurare sanzioni, come la rimozione del governatore e la cessione dei suoi poteri all'auditore di Livorno in qualità di protettore della comunità oppure anche la minaccia di esilio ai papassi come misura "economica", ossia provvedimento di polizia; ancora una volta fu l'interposizione del Rucellai a scongiurare misure severe e a calmare le acque⁸⁴.

Il nuovo regime sarebbe stato tratteggiato dal Rucellai, di concerto con l'arcivescovo Guidi, che effettuò solo minime correzioni alla bozza di *motuproprio* che il segretario del Regio diritto vergò e che gli fece avere. Oggetto di attenzione da parte del presule pisano furono soprattutto alcuni termini che avevano portata teologicamente sensibile e che in un'ottica diplomatica, specie nel quadro dei rapporti con la curia romana, potevano rivestire un rilievo tutt'altro che secondario. L'adozione della parola "scismatici" al posto di "orientali" consentiva di porre l'accento sulla tolleranza di un male necessario; d'altronde, scrivere chiesa "greco romana" poteva turbare anche i greci uniti, che si stimavano un corpo a sé, per quanto parte integrante della Chiesa cattolica.

Soprattutto, fondamentale era escludere che la così detta regia protezione (secondo il lessico giurisdizionalista, lo *ius protectionis*) del sovrano si potesse estendere anche alla chiesa scismatica. Il principe cattolico non poteva giammai esser protettore di luoghi di culto scismatici o eretici, mentre per interesse pubblico aveva la facoltà di inglobare entro lo stato di corpi anche un membro non unito alla Chiesa cattolica. Questa distinzione era formale e strumentale a salvare le apparenze, ma era priva di ricadute concrete, nel senso che il sovrano comunque acquisiva una supervisione sulla nuova chiesa, *in primis* per quel che atteneva alla sua esistenza temporale.

Nel giugno del 1757 arrivò così la legittimazione formale per mezzo di un *motuproprio* di Francesco Stefano scritto in francese, ma di lì a poco tradotto in italiano⁸⁵. In esso, a me pare che sia rimarchevole il proemio, in cui si giustificava il permesso ai greci scismatici come applicazione della Livornina, che così si avviava a diventare ciò che forse fin dall'inizio avrebbe dovuto essere, ossia una carta di franchigie per ogni confessione religiosa avente una qualche consistenza unitaria ed apprezzabile nel porto toscano. In questo senso, si può dire che la strada percorsa sia stata sempre quella del privilegio, per quanto tecnicamente in modo improprio e di certo non con le modalità classiche con cui essa si dispiegava.

L'assetto tracciato nel *motuproprio* accoglieva le proposte avanzate anni prima dal Ginori – che nel frattempo era deceduto – ossia insomma predisporre un

⁸⁴ Per tutto: ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 77, dispaccio del 31 gennaio 1757 con allegati.

⁸⁵ ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 757, n. 99.

vero e proprio luogo di culto, ma quasi invisibile agli occhi del resto dei sudditi, cosa che del resto rispecchiava quanto avvenuto a Trieste⁸⁶. La cappella sarebbe stata edificata a spese dei greci scismatici, ma con prescrizioni vincolanti: la porta sulla strada non doveva recare alcuna iscrizione sacra e pertanto doveva esser simile a quella di una abitazione comune, senza poter fare immaginare l'ingresso di un edificio sacro; non si potevano utilizzare i consueti strumenti di richiamo dei fedeli, ossia le campane. Per un verso il luogo di culto ebbe una legittimazione formale attraverso un atto normativo ufficiale del principe, a differenza della cappella anglicana; per l'altro, tuttavia, il mancato riconoscimento dell'immunità locale ne negava il carattere di chiesa sul piano sostanziale. Non si aveva neppure alcun pronunciamento sullo *status* del clero scismatico, se cioè vantasse del privilegio di foro, come dichiarato espressamente a Trieste nel 1757 da Maria Teresa⁸⁷, ma non vi era alcun indizio che potesse andare in questa direzione. In definitiva, non mi pare che ci si discosti molto da ciò che Giuseppe II nella sua patente di tolleranza avrebbe definito "esercizio privato"⁸⁸ della religione.

Criteri molto rigorosi erano dettati al fine di circoscrivere e registrare coloro che appartenevano al gruppo scismatico e per escludere che esso potesse costituire un polo di attrazione per altri greci fino a quel momento restati in seno alla Chiesa cattolica. Queste tecniche di controllo erano in sostanza affini a quelle sperimentate altrove, in ogni caso in cui – basti per un attimo ripensare alle norme del *Toleration act* inglese a proposito dei protestanti non anglicani⁸⁹ – era infine stata accettata la via della tolleranza. Solo coloro che erano iscritti nel registro del cappellano scismatico potevano professare la propria religione nei modi consentiti. Si dava una sola *chance* ai greci finora appartenenti alla compagnia della SS. Annunziata, previa prova di esserne stati per errore ascritti, per regolarizzare la propria posizione entro la nuova confraternita scismatica, poiché *pro futuro* le autorità civili avrebbero permesso solo il ritorno al cattolicesimo e giammai il percorso inverso. Malgrado queste premesse, nel *motuproprio* vi era una protezione specifica, anch'essa filiazione diretta della Livornina, atta a garantire coloro che approdassero a Livorno contro possibili accuse per motivi di fede, sia di parte cattolica che

⁸⁶ GIUSEPPE STEFANI, *op. cit.*, pp. 80-81.

⁸⁷ *Ivi*, pp. 174-175.

⁸⁸ Nella patente di tolleranza del 21 dicembre 1781 per il Regno di Ungheria, per esempio: *Codice ossia collezione sistematica di tutte le leggi, ed ordinanze emanate sotto il Regno di Sua Maestà Imperiale Giuseppe II, tanto in affari secolari, quanto ecclesiastici per tutti gli Stati ereditarij stampata in Vienna nel 1785 ed ora tradotta dal tedesco da Bartolommeo Borroni, III, Appresso Giuseppe Galeazzi, Milano, 1787, p. 183.*

⁸⁹ LAURA ZWICKER, *The Politics of Toleration: The Establishment Clause and the Act of Toleration Examined*, in *Indiana Law Journal*, 66/3, 1991, pp. 773-799.

ortodossa, per fatti precedenti al proprio arrivo. Questa garanzia era vitale secondo Rucellai, che non solo si batté per evitarne modifiche suggerite tre anni dopo dal Guidi⁹⁰, ma volle pure che fosse interpretata in senso lato, allo stesso modo in cui la si intendeva a proposito degli ebrei.

Le norme del *motuproprio* erano così stringenti da non rendere affatto banale la loro attuazione, specie per quel che riguarda gli aspetti edilizi della chiesa da erigere. L'acquisto di un fondo prima adibito a magazzino fu completato, con autorizzazione della Reggenza, già nel 1758⁹¹, ma la chiesa fu pronta solo nel 1760. In pratica, essa doveva avere una porta comune che conduceva a un andito, al fondo del quale si trovava una seconda porta, che immetteva nella chiesa, adiacenti alla quale erano poi diverse abitazioni private. Il primo progetto, in realtà, prevedeva l'occupazione di una porzione di strada pubblica, cosa che fece temere l'innesco di una controversia con le autorità cattoliche e indusse infine a rovesciare l'orientamento della chiesa⁹². Anche sulla questione della duplice porta nacquero dispute, perché fu obiettato che la corrispondenza delle porte consentiva la vista dell'interno ai passanti sulla strada⁹³, attirando la loro attenzione e potendo quindi indurli ad assistere ai riti scismatici. Ovviamente, la principale preoccupazione non era tanto quella della partecipazione alle funzioni, quanto alla *communicatio in sacris*, atto ben più grave.

Mentre la Reggenza e il Rucellai si prodigavano in regole analitiche sul culto e la chiesa, non venne introdotta alcuna figura di collegamento con il governo, come invece aveva fatto Maria Teresa con i greci scismatici di Trieste, alle cui assemblee partecipava un membro dell'Intendenza commerciale⁹⁴, con palese intento di raccogliere ogni informazione e di poter intervenire in via preventiva in caso di divisioni e controversie interne alla comunità oppure di argomenti scottanti in materia religiosa.

5. Il motuproprio del 1760 e la disciplina della confraternita greco-scismatica

Il *motuproprio* del 7 agosto 1760⁹⁵ fu concertato da Rucellai, assieme al

⁹⁰ Il Guidi era a sua volta spinto dal timore di reazioni romane nell'ipotesi di greci che avessero fatto professione di unione alla Chiesa cattolica in altri luoghi e che poi avessero aderito allo scisma, una volta giunti a Livorno.

⁹¹ ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 142, c. 54r-v.

⁹² ASFi, *Regio diritto*, 374, cc. 613 ss.

⁹³ ASFi, *Regio diritto*, 378, cc. 540 ss.

⁹⁴ GIUSEPPE STEFANI, *op. cit.*, p. 81 ss.

⁹⁵ ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 563, n. 364.

nuovo governatore di Livorno Bourbon del Monte e all'arcivescovo di Pisa al fine di stabilire disposizioni più specifiche sui rapporti fra le due comunità, sulla giurisdizione e sull'amministrazione dei sacramenti in quella non unita. Contestualmente, infatti, si dava finalmente avvio al culto scismatico nella nuova chiesa e le preoccupazioni per le frizioni fra i due gruppi non mancavano. *Nulla quaestio*, ovviamente, per ciò che poteva esser svolto all'interno della chiesa, ivi inclusi i sacramenti, per quanto restasse il limite di una sola celebrazione quotidiana della Messa, indipendentemente dal numero di preti presenti. Impensieriva ogni funzione o atto di religione avente una proiezione esterna, non soltanto per le proteste di parte cattolica, quanto anche per il pericolo di emulazione (o, comunque, di un rinverdirsi di simili istanze) da parte di altri eterodossi presenti in Livorno. Ecco allora che le disposizioni, analoghe a quelle dettate a Trieste, prevedevano che il sacerdote greco dovesse uscire senza stola per le benedizioni delle case e non era dato usare paramenti, pompa o segni particolari anche quando si portava il viatico ai moribondi o nell'accompagnare i cadaveri in chiesa, cosa che doveva esser effettuata di notte. La sepoltura era effettuata solo temporaneamente in chiesa, fin quando non fosse stato acquistato un terreno atto ad esser adibito a cimitero, allo stesso modo delle altre nazioni.

Due aspetti meritano di esser evidenziati. Al cappellano degli scismatici venivano conferite eguali facoltà dei parroci cattolici a proposito di ogni questione relativa allo stato civile dei propri fedeli. Così, nel rilascio di fedeli relative ai sacramenti, i curati scismatici erano parificati ai cattolici, nel senso che le loro attestazioni facevano piena prova a fini giuridici. Si dovevano conservare quattro appositi registri con gli aderenti alla chiesa, i battesimi, i matrimoni e i decessi. L'unico breve passaggio nel quale compariva l'autorità del governatore, ancora ben lungi dall'esser centrale, era proprio quello relativo ai libri della compagnia, che egli aveva diritto di farsi esibire ogni volta in cui lo ritenesse necessario. Si noti nuovamente il carattere eventuale e certamente non istituzionalizzato del controllo sulla gestione degli affari temporali da parte dell'ufficiale che sul territorio rappresentava il potere secolare.

L'altro punto era il peculiare *status* in cui questa confraternita si veniva a trovare sul versante spirituale. Mentre infatti per i cristiani riformati poteva reputarsi sufficiente la cura di un pastore, la chiesa greca aveva una struttura gerarchica basata sull'autorità episcopale, se non altro per dirimere controversie maggiori. A Trieste fu attribuita la giurisdizione sulla chiesa scismatica al vescovo ortodosso di Karlstadt, di giurisdizione della metropoli di Karlowitz⁹⁶; a

⁹⁶ OLGA KATSIARDI-HERING, *op. cit.*, I, p. 115.

Venezia l'evoluzione fu meno lineare, poiché i greci cercarono ebbero a tratti un vescovo proprio eletto dalla comunità e confermato dalla Repubblica e da Costantinopoli, mentre in altri periodi vi fu una dipendenza da altri metropoli orientali, in accordo o meno con Roma⁹⁷. La Reggenza probabilmente non poteva arrivare a tanto e così la soluzione trovata fu senza dubbio originale: come recitava il primo articolo del *motuproprio*, lo “stato spirituale” di tutti i greci abitanti in Livorno, compresi pertanto i non uniti, era di volta in volta determinato dal potere civile di concerto con l'arcivescovo di Pisa. Di fatto, una sorta di piccola chiesa autocefala sulla quale sicuramente incombeva il giuspatronato del principe e *in loco* lo sguardo del governatore, ma che non vedeva sparire *in toto* una qualche forma di autorità dell'ordinario diocesano (cattolico), se non altro per ogni affare che potesse rivelarsi sensibile per l'intera comunità dei fedeli. È quanto, per esempio, si verificava a proposito di matrimoni misti, consentiti ai greci orientali con licenza del governatore, ma di concerto con l'arcivescovo di Pisa.

Che la confraternita avesse esigenza oggettiva di rapportarsi a qualche vescovo orientale è innegabile. In uno degli *articoli* del 1756 era stato chiesto al governo che la nuova *natio* greca non unita potesse rivolgersi a un vescovo o arcivescovo “si aliquid acciderit cultum et ritus religionis spectans” che andasse oltre all'autorità di un normale sacerdote. Nel 1775, nel capitolo terzo degli statuti della confraternita – di cui più avanti torneremo a parlare –, si disciplinava, sottoponendolo al rigido controllo del governo, lo stesso carteggio, in entrata e in uscita, con prelati ortodossi. Essendo materia scottante, l'articolo non solo obbligava a consultare il governo, ma attribuiva a quest'ultimo anche l'*exequatur* su qualsiasi ordine ricevuto da tali prelati dal quale risultasse alterato lo “stabilimento della Chiesa, e confraternita”. Non si hanno informazioni circa un legame solido e stabile fra la comunità greca di Livorno e il patriarcato di Costantinopoli, mentre le ricerche di Despina Vlami hanno inopinabilmente dato prova di come si sia avuto un rapporto con il patriarcato di Alessandria d'Egitto, che cercò di influenzare le nomine dei parroci e al quale vennero versate somme a titolo di pie elargizioni⁹⁸. È forse interessante osservare qualche affinità con quanto è affiorato a Venezia, cioè dei contatti intermittenti di quella comunità greca con il patriarca di Costantinopoli e quel-

⁹⁷ ZACHARIAS N. TZIRPANLIS, *La posizione della comunità greco-ortodossa rispetto al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli (XV-XVIII secolo). Saggio interpretativo di istituzioni e avvenimenti*, nel vol. *I greci a Venezia*, cit., pp. 123-149 e ivi anche EFSTATHIOS BIRTHACAS, *Un «secondo» vescovo a Venezia: il Metropolita di Filadelfia (secoli XVI-XVIII)*, pp. 103-121.

⁹⁸ DESPINA VLAMI, *Mercanti greci a Livorno 1750-1868: commercio nazione famiglia*, ETPbooks, Atene, 2021, pp. 192-193.

li che invece strinse con altri prelati orientali – per esempio con l'arcivescovo di Ocrida –. Senza dubbio questi nuovi corpi assai di fedeli orientali che si andavano costituendo in Occidente erano assai compositi per provenienza e identità specifica e non necessariamente si incasellavano entro un legame gerarchico diretto e inequivoco con Costantinopoli o con qualche altro patriarca.

6. Il periodo leopoldino: sostanziale continuità nelle forme di tolleranza e accentuarsi del giurisdizionalismo

Una volta decisa la linea di tolleranza, l'obiettivo primario divenne quello di render possibile la coesistenza dei due gruppi. La conflittualità, infatti, lungi dallo smorzarsi, si acui proprio con la separazione dei luoghi di culto: come avrebbe scritto il governatore di Livorno nel 1764, “di queste due chiese di greci una invidia l'altra”⁹⁹. La politica promossa dal governo toscano e dall'arcivescovo di Pisa fu quella di mantenere la massima impermeabilità fra la comunità unita e quella scismatica, ma le occasioni di contatto e di commistione si susseguirono, sì da render indispensabile procedere a provvedimenti di polizia, vale a dire arresti in via economica, che colpivano *in primis* quanti fra i greco-cattolici si recavano nell'altra chiesa, generando “sconcerto”.

Questa tensione costante deve esser apprezzata in combinazione con un giurisdizionalismo sempre più risoluto che contrassegnò il periodo leopoldino e che non colpì solamente le istituzioni cattoliche, bensì le due stesse confraternite greche e la chiesa armena, sia pure in modo diverso: mentre nei confronti degli scismatici si manifestò soprattutto nelle questioni spirituali, verso i cristiani uniti esso si spiegò a trecentosessanta gradi, coinvolgendo anche l'attività negoziale e la gestione patrimoniale. Sulle novità relative agli armeni, che non sono oggetto di queste pagine, vale la pena di soffermarsi in breve, se non altro in quanto le disposizioni che li riguardarono, agli inizi del 1770, vennero poi anni più tardi riprese per i greci uniti. Nel *motuproprio* vergato da Rucellai nel dicembre del 1769¹⁰⁰ era stabilita una netta dipendenza della chiesa armena dall'autorità civile, sul presupposto che l'amministrazione temporale della chiesa stessa doveva contemperare i diritti della nazione armena con l'interesse pubblico e con quello privato. Da allora il governatore – e non più l'arcivescovo di Pisa – ne avrebbe dunque avuto “l'assoluta soprintendenza”, con competenze che spaziavano dall'elezione dei parroci agli aspetti

⁹⁹ ASLi, *Governo civile e militare*, 962, c. 147, governatore all'arcivescovo di Pisa, 31.12.1764.

¹⁰⁰ La bozza venne spedita poi al governatore di Livorno: ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 8, cc. 428-429 e infine il *motuproprio* fu emanato il 5 gennaio 1770 (ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 9, cc. 13-15).

edilizi e agli arredi sacri. Certo, nella disposizione non mancava la menzione del proposto di Livorno, che avrebbe accompagnato il governatore, ma era quest'ultimo la vera autorità dominante e il reale detentore del potere, spettandogli la decisione di ogni controversia interna fra gli armeni, se interessante la chiesa, il suo patrimonio e la sua amministrazione.

Tornando ai greci, la chiesa unita, dopo la separazione degli scismatici, indubbiamente si poté giovare di uno sguardo e in generale di un'attitudine più benevola da parte delle autorità cattoliche. L'arcivescovo di Pisa, che tentava così di riportare in seno al cattolicesimo un più largo numero di greci, patrocinò concessioni di carattere spirituale da parte del papa, come per esempio le indulgenze¹⁰¹. Ma forse la ricaduta favorevole di maggior spessore fu paradossalmente dovuta allo svuotamento della compagnia a seguito del passaggio di molti suoi aderenti alla nuova chiesa. Per riacquisire numeri almeno paragonabili a quelli degli scismatici, il parroco impetrò e ottenne dal papa di far tornare i greci passati al rito latino¹⁰². Insomma, dalla spinta al proselitismo e all'attrazione dei greci in seno al rito romano si passò a un sistema più rigido e impermeabile, nel quale l'appartenenza alla nazione doveva esser univocamente intrecciata con l'adesione al corrispondente rito. Nel 1763, Clemente XIII decretò così che tutti i greci dovessero seguire il rito orientale, compresi i melchiti che in passato, per timore, erano passati a quello romano. Non solo: questa decisione ebbe riflessi anche sugli orientamenti "pastorali" relativi alla questione delicata dei figli di coppie miste. L'arcivescovo di Pisa avrebbe dovuto accertare il numero e l'età di coloro che erano nati da padri greci e madri latine e poi avrebbe dovuto acquisire, al raggiungimento della maggior età, la loro scelta del rito, evitando assolutamente ogni promiscuità. Per la prole che sarebbe da allora venuta alla luce, i genitori avrebbero dichiarato il rito in cui sarebbero stati educati. I così detti italo-greci non avrebbero poi dovuto osservare neppure i digiuni latini, ma ogni norma ecclesiastica attinente alla propria tradizione liturgica.

Nella prospettiva delle autorità locali e centrali del Granducato, invece, è inopinabile che non vi fu alcuno spiraglio per una maggior libertà religiosa. Un esempio emblematico è quello della processione del venerdì santo, che si soleva svolgere ogni anno a Livorno, almeno fino al 1750, ossia al momento di crisi nella nazione greca, quando monsignor Guidi ritenne di doverla proibire. È assai rilevante osservare come a frenare questa devozione popolare pubblica sia stata la Reggenza, più che l'arcivescovo di Pisa, al contrario vo-

¹⁰¹ GIUSEPPE VIVOLI, *Annali di Livorno dalla sua origine sino all'anno di Gesù Cristo 1840. Colle notizie riguardanti i luoghi più notevoli antichi e moderni dei suoi contorni*, IV, Livorno, Sardi, 1846, pp. 70-71; NICCOLA ULACACCI, *op. cit.*, p. 40 ss.

¹⁰² Cfr. i documenti riportati da NICCOLA KUTUFÀ, *op. cit.*, p. 22 ss.

glioso di manifestare il suo appoggio alla comunità greco-cattolica, che stava cercando di favorire in ogni modo con evidente intento di proselitismo. Nel 1760¹⁰³, il Guidi aveva dato parere positivo all'istanza dei greci uniti, con la sola condizione di effettuare la processione senza i simboli della Crocifissione e nel momento della preghiera dei morti, ma la Reggenza bloccò tutto, trincerandosi dietro la tardività della richiesta. In realtà, tre anni dopo il governatore di Livorno persisteva nella linea del divieto, reputando che potesse insorgere qualche "sconcerto" da parte dei greci scismatici, ben più numerosi, e concludendo che "trattandosi di affare, ove si mescola la religione, qualunque piccola cosa può produrre delle gravi conseguenze".

Un discorso del tutto analogo può esser fatto anche per i greci scismatici. Le condizioni dettate nel 1760 per gli atti di culto vennero ribadite e applicate in modo anche più restrittivo rispetto alla lettera del *motuproprio*. Per quanto dovuta allo *status* di neutralità di Livorno¹⁰⁴ e alla delicatezza dell'affare, è innegabile che la reprimenda del governo per le preghiere in rendimento di grazie dei greci scismatici per la vittoria russa sugli Ottomani nel 1769 sia stata particolarmente rigorosa. Nella lettera del conte Orsini Rosenberg al governatore di Livorno si disponeva un divieto di simili atti di culto anche se tenuti in modo segreto, per la sola ragione dell'impossibilità di tenerli nascosti¹⁰⁵.

Nel gennaio del 1771 Pietro Leopoldo diede ordine al governatore di Livorno di intimare al parroco della chiesa della SS. Trinità di non amministrare i sacramenti a marinai e soldati russi ricoverati presso l'ospedale di Sant'Antonio e di limitarsi alle sole forme di assistenza spirituale che non suscitassero "querelle ecclesiastiche"¹⁰⁶, segno tangibile di come, a distanza di più di dieci anni dal *motuproprio* e con un sovrano incline alle idee illuministiche come Pietro Leopoldo, ogni manifestazione riconoscibile di culto non cattolico era tale da generare un allarme che l'autorità politica non voleva affatto alimentare. Per ovviare, si doveva provvedere all'amministrazione dei sacramenti prima del ricovero in ospedale. Anche per le esequie, dopo aver ottenuto un luogo di sepoltura dei propri membri esterno alla chiesa, nell'agosto del 1773 la nazione greca non unita fu intimata di accompagnare le salme di prima mattina, all'apertura del cimitero. Assieme al cimitero, ottennero anche un piccolo spazio all'interno del quale poter recitare le preghiere e accompagnare

¹⁰³ Per questo, così come per i fatti seguenti, cfr. ASF, *Consiglio di Reggenza*, 650, ins. 11.

¹⁰⁴ ANDREA ADDOBATTI, *La neutralità del porto di Livorno in età medicea. Costume mercantile e convenzione internazionale*, nel vol. ADRIANO PROSPERI, *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, Allemandi, Torino, 2009, pp. 71-85.

¹⁰⁵ ASLI, *Governo civile e militare di Livorno*, 8, c. 364, lettera del 7 novembre 1769.

¹⁰⁶ ASLI, *Governo civile e militare di Livorno*, 11, c. 43, Siminetti al governatore, 28 gennaio 1771.

il feretro con una processione guidata dal sacerdote, munito di stola, con croce e due lumi, ma questo posto era coperto¹⁰⁷. Solo in alcune situazioni tutto sommato marginali si optò per la dissimulazione, ribadendo comunque il divieto di esposizione di qualunque segno visibile da parte di preti scismatici¹⁰⁸.

Il proposto di Livorno, assieme all'arcivescovo di Pisa, esercitavano un costante e capillare controllo su ogni potenziale occasione di proselitismo, facendo pressione sul governo, che era così messo alle strette. Il possibile, anche solo ventilato, battesimo nella chiesa scismatica della figlia di una greca non unita e di un cattolico, nel 1770, aveva subito destato la reazione degli ecclesiastici diocesani, le cui istanze erano dirette a impedire l'amministrazione del sacramento e a separare la bambina dalla donna. Posizione non troppo distante da quanto la chiesa propugnava in relazione agli ebrei, sia pure in una diversa fattispecie, e sulla quale i ministri leopoldini e lo stesso granduca avevano perplessità, quando non riserve espresse¹⁰⁹. La decisione di optare per la dissimulazione era come sempre il massimo che il potere temporale era in grado di fare, ma l'abbandono del proposito e la decisione di battezzare la bambina nella chiesa unita eran accolte con visibile soddisfazione dal consiglio di stato¹¹⁰. In estrema sintesi, il governo toscano oppose solo una flebile resistenza agli impulsi provenienti dalla chiesa cattolica, riuscendo solo a smussare certe asperità.

Fu probabilmente l'estrema delicatezza di ogni affare relativo ai greci non uniti a far sì che per circa venti anni l'unica normativa esistente fosse quella dettata dallo stato toscano con i due richiamati *motupropri* e che mancasse pertanto un atto statutario frutto di autonoma potestà regolatrice da parte del nuovo corpo legittimo costituitosi¹¹¹. Solo nel 1775¹¹² la confraternita predispone alcuni capitoli, oggetto di osservazioni da parte del governatore di Livorno e infine spediti a Firenze, per esser approvati come un vero e proprio

¹⁰⁷ Cfr. ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 1217, lett. G, n. 427. Vedi MARIA G. BIAGI, *Le comunità eterodosse di Livorno e di Trieste nel secolo XVIII*, in *Quaderni stefaniani*, 5, 1986, p. 114.

¹⁰⁸ Agli occhi dell'autorità anche il semplice indossare la croce episcopale da parte del cappellano di una nave russa era un fatto grave, da tollerare solo per dissimulazione: ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 12, c. 56, lettera del segretario Siminetti al governatore del 25 febbraio 1772.

¹⁰⁹ Cfr. sul tema il recente SAMUELA MARCONCINI, *Per amor del cielo. Farsi cristiani a Firenze fra Seicento e Settecento*, Firenze University press, Firenze, 2016.

¹¹⁰ Che pertanto escludeva di dover prendere in considerazione la separazione della bambina dalla madre, almeno fintantoché non fosse in età di dover esser istruita nel cattolicesimo (ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 9, c. 335, lettera di Vincenzio degli Alberti del 19 giugno 1770 al governatore).

¹¹¹ Anche qui è chiaro il parallelismo con le vicende del gruppo di greci non uniti a Trieste, i quali ebbero un regolamento solo a partire dal 1772.

¹¹² ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 191, prot. 16, n. 33.

statuto¹¹³. In realtà, essi non erano frutto esclusivo del lavoro dei confratelli: si trattava dell'unione di due masse di norme, alcune tratte dai due *motu-proprio* del 1757 e del 1760, e altre nuove. I principali oggetti di disciplina erano l'organizzazione interna, gli organi rappresentativi, la figura del curato e la questione dei criteri di accesso e di esclusione. Per quanto fosse materia spinosa, era su quest'ultima che i greci orientali puntavano per chiudere ogni fessura dalla quale potessero penetrare greci uniti oppure cattolici, cosa dalla quale potenzialmente sarebbe derivata una minaccia per l'unità e in ultima analisi l'indipendenza della comunità. Una di queste fessure, sulla quale abbiamo già visto accendersi una disputa in precedenza, era quella che passava per i matrimoni misti. Nella bozza iniziale veniva proposta la privazione del diritto di voto e dell'accesso alle cariche a tutti i membri della confraternita che avessero sposato persona di diverso rito, ossia di confessione non scismatica. Del resto, sempre secondo i greci, questi matrimoni non potevano neppure celebrarsi senza l'abiura dello scisma. Invero, su una determinazione così gravosa non vi era integrale convergenza e si poneva persino un dubbio sulla sua compatibilità con le dette norme del 1760, nelle quali si lasciava aperta la possibilità di contrarre matrimonio misto, senza per questo rinunciare alla fede ortodossa. Stando alle parole del governatore¹¹⁴, confermate da quanto si dirà più avanti, questa circostanza si verificava raramente, per l'opposizione dell'arcivescovo, ma vi erano casi fra i protestanti. Pietro Leopoldo, pertanto, stralcìò la disposizione e ciò permise di lasciare aperto un canale per rendere meno impermeabile la comunità greco-scismatica.

Anche il capitolo relativo al numero dei sacerdoti della confraternita era ostico. Da parte della confraternita veniva una spinta ad affiancare il curato per maggiore garanzia del culto in caso di sua indisposizione e per permettergli di confessarsi. È palese però come dietro queste istanze si celasse la previsione di un accrescimento della comunità, che costituiva un fastidioso motivo di impiccio per il Granduca e che già nel 1757 e poi di nuovo nel 1760 aveva indotto a sbarrare la strada all'elezione di altri preti. Su suggerimento del governatore, fu trovato un compromesso sicuramente favorevole ai greci, in quanto nella sostanza accoglieva le loro istanze, malgrado nella forma fosse rispettoso delle vecchie disposizioni. In sintesi, venne consentito ai rappresentanti della confraternita di nominare un aiuto, che in tutto si poteva definire un secondo sacerdote, alle dipendenze del curato.

Quanto al resto, quindi specialmente per l'ordinamento interno della con-

¹¹³ Su questo statuto si veda DESPINA VLAMI, *op. cit.*, p. 195 ss.

¹¹⁴ ASFI, *Segreteria di stato 1765-1808*, 193, prot. 23, n. 9, lettera del governatore Bourbon del Monte del 2 agosto 1775.

fraternita, gli statuti erano assai simili a quelli triestini. Dovevano svolgersi almeno tre adunanze generali annue e in quella di Natale erano eletti sedici persone, di cui quattro rappresentanti per un anno e dodici altri con incombenze specifiche. Questo collegio di sedici individui¹¹⁵ era il vero organo di vertice, potendo decidere sulle spese straordinarie e avendo diritto di tenere i contatti con prelati ortodossi. Fra i quattro rappresentanti, vi erano tre consiglieri incaricati rispettivamente di custodire archivio e chiavi della chiesa, di tenere la cassa e dell'approvvigionamento di cera e olio; il quarto era il governatore, che aveva l'onere di tenere i rapporti con le autorità locali toscane. Vi erano poi un servo e uno scrivano, il primo per mansioni più umili, come la pulizia, e il secondo per la tenuta dei registri e dei libri della confraternita. In linea con la regolamentazione triestina era anche la modalità di formazione di un patrimonio comune della chiesa attraverso una tassa volontaria su tutti i membri della nazione, calcolata sul valore delle mercanzie da questi importate da Levante. La determinazione di quando scattasse tale obbligo sui singoli fu tutt'altro che pacifica, perché inizialmente i confratelli intendevano sottoporvi chiunque assistesse alle celebrazioni e ricevesse in tal frangente una candela, ma tale metodo era giuridicamente inconsistente e si prestava a contestazioni. In altri termini, la ricezione della candela poteva intendersi dal fedele come una consuetudine o un atto di culto e non costituiva di sicuro un gesto che dimostrasse univocamente un assenso valido a contrarre un obbligo di simile portata. Di qui la richiesta del governo toscano di correggere la norma e di optare per una dichiarazione scritta di accettazione dei capitoli statutari relativi al pagamento della tassa, atto che tuttavia i greci temevano fosse rifiutato da un buon numero dei nuovi arrivati, causando pertanto disequaglianze di trattamento e carenze sul piano finanziario. Il governatore propose un compromesso, ossia che l'obbligo scattasse dopo il sesto mese di frequenza della chiesa, che poteva far presumere la conoscenza delle norme della confraternita e la consapevolezza di aderirvi, ma la decisione del granduca fu quella di vincolare solo coloro che si sottoponevano scientemente e volontariamente, quindi a seguito di una firma e di iscrizione nei registri della compagnia a norma delle leggi del 1757 e 1760¹¹⁶.

Mi paiono rilevanti alcuni passaggi del quinto capitolo sul curato aventi lo scopo di contenere l'influenza di quest'ultimo all'interno della compagnia e a circoscriverne le facoltà al solo ambito spirituale. Così, i divieti di ingerirsi nelle questioni economiche della confraternita e di disporre *mortis causa* a favore suo o di altri enti più dei luoghi di sua provenienza.

¹¹⁵ A Trieste l'organo era composto di 24 persone e si denominava capitolo: OLGA KATSIARDI-HERING, *op. cit.*, p. 123.

¹¹⁶ Cfr. tutto il dibattito in ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 193, prot. 23, n. 9.

Nel complesso, gli statuti del 1775 confermano la tesi di una maggiore autonomia della confraternita non unita rispetto al governo nelle questioni temporali¹¹⁷. E in generale, a parte le norme già date da Francesco Stefano, non vi erano altri espedienti che rafforzassero o rendessero più incisivo il controllo della confraternita da parte dello stato.

Al contrario, invece, le politiche giurisdizionaliste furono sempre più invasive per quanto riguarda i greci uniti. Rigorosa fu la rivendicazione del giu-spatronato sull'elezione dei sacerdoti, in modo particolare in caso di contese. Nel 1771, per esempio, in occasione della disputa innescatasi per la scelta del secondo curato, la nazione greca unita pretese di avere il diritto di patronato, ma si attivarono subito governatore e auditore di Livorno, di concerto con l'arcivescovo di Pisa, e il rescritto di Pietro Leopoldo spazzò via ogni incertezza, eleggendo direttamente il sacerdote "independentemente dal partito della nazione per questa volta non ostante"¹¹⁸.

La scure governativa si abbatté molto più pesantemente nel 1785, cogliendo il destro di divisioni interne alla comunità e con il clero diocesano. Ad allarmare il Regio diritto era stato il curato Atanasio De Mori, del quale si denunciava il tentativo di escludere indirettamente i fedeli di lingua araba dalla compagnia, per esempio vietando le confessioni in arabo a un monaco basiliano¹¹⁹. Il fatto stesso è emblematico di quanto ancora convivessero diverse componenti all'interno di queste "nazioni" – il discorso sarebbe infatti analogo anche per gli scismatici –. La dinamica che avrebbe determinato la censura del De Mori è invece sintomatica del grado di autonomia vantato dei parroci greci uniti e del reale stato del rapporto con le autorità diocesane. Il proposto di Livorno¹²⁰, infatti, aveva conferito al monaco basiliano Agapito il diritto di confessare nella chiesa greca unita senza alcuna considerazione dei diritti spettanti al parroco e di contro alla previsione della cura pastorale della medesima a carico di due sacerdoti. Il De Mori a giusto titolo invocava i canoni tridentini, che escludevano soggetti diversi dal parroco, senza grave e attuale necessità, dallo svolgimento del ministero (e con esso dall'amministrazione dei sacramenti) nella chiesa di sua spettanza. E ricordava pure come le concessioni effettuate nei secoli precedenti ai religiosi mendicanti non obbligarono i parroci ad accettarli nelle proprie chiese. La costituzione *Etsi pasto-*

¹¹⁷ DESPINA VLAMI, *op. cit.*, p. 214.

¹¹⁸ ASLI, *Governo civile e militare di Livorno*, 11, c. 312v.

¹¹⁹ Buona parte della documentazione in materia è in ASFI, *Regio diritto*, 587.

¹²⁰ Si trattava di Antonino Baldovinetti, figura di spicco del riformismo religioso di fine '700: cfr. il vol. DANIELE MENOZZI, *Antonino Baldovinetti e il riformismo religioso toscano del Settecento*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2002.

ralis di Benedetto XIV aveva dato facoltà al vescovo di nominare coadiutori del parroco nelle chiese greche, ma solo per necessità o giusta causa¹²¹. Su una presunta avvenuta accettazione in passato del nuovo confessore da parte del De Mori, nonché su consuetudini che allargavano le maglie del potere episcopale facilmente si poteva sostenere la risposta del proposto Baldovinetti, in realtà appoggiata su ragioni *lato sensu* politiche, vale a dire sull'esigenza di non deludere l'influente conte Cassis e la sua famiglia¹²².

Fra le varie repliche del Baldovinetti, nella parte finale spiccava però un'osservazione sulla quale si sarebbe costruita la risposta dell'ordinamento in evidente spirito leopoldino. Il proposto ricordava le norme del 1769 sulla chiesa armena, additandole come schema da trasporre anche nei confronti dei greci uniti. L'operazione, che trovò sponda nell'auditore di Livorno Pierallini e nel segretario del Regio diritto Martini¹²³, condusse a ridurre drasticamente le prerogative e l'influenza del parroco nei confronti della compagnia. Era per l'appunto il parroco ad avere in mano la gestione temporale e spirituale della chiesa a scapito degli altri ufficiali della compagnia e dunque su di lui si doveva appuntare una riforma che facesse subentrare le istituzioni politiche nella sovrintendenza complessiva della stessa chiesa. Il *motuproprio* di Pietro Leopoldo del 10 novembre 1785 attribuì al governatore di Livorno uno *ius inspectionis* per rimediare a ogni abuso della gestione della chiesa, verificare la regolare elezione delle cariche della confraternita, il contegno dei curati, la doviziosa esecuzione di tutto ciò che riguardava il servizio spirituale. Il governatore non era più un organo che interveniva in via sussidiaria, ma era un'autorità superiore alla quale doveva esser sottoposto ogni affare da una confraternita che era quasi del tutto privata di capacità propria. Basti pensare che il governatore avrebbe potuto dettare ogni provvedimento utile o necessario per far in modo che le rendite della chiesa fossero erogate per il servizio e gli usi a cui erano destinate, quasi che insomma fosse egli stesso non solo a sindacare la corrispondenza di ogni spesa ai fini perseguiti, ma a poter stabilire cosa fosse "utile" e "necessario". Unico limite al governatore era quello di dover

¹²¹ LUCIO FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, nec non ascetica polemica rubricistica historica*, VI, Typis Agrelli, Neapoli, 1854, v. *Parochia, Parochialis, Parochianus*, p. 21, n. 58.

¹²² "la quale per la sua opulenza e per le sue relazioni in Levante era desiderabile per il bene del paese, che si stabilisse in Livorno", scriveva il Baldovinetti nella sua memoria in risposta al De Mori (ASF, *Regio diritto*, 587, c. 39r).

¹²³ Questo, del resto, traspare dalla lettera di Vincenzo Martini al granduca del 8 novembre 1785, nella quale viene illustrata la bozza di *motuproprio* e le sue finalità (ASF, *Segreteria di stato 1765-1808*, 421, prot. 42, n. 1). Ancor più nettamente si ricava dalla lettera dell'auditore Pierallini al Martini del 16 settembre 1785 in ASF, *Regio diritto*, 587, cc. 54-55.

esercitare il proprio potere di concerto con l'arcivescovo e il proposto, ai quali di necessità doveva rapportarsi per le questioni più schiettamente spirituali.

Quasi a chiusura del cerchio, giunse nel 1786 una secca ammonizione nei confronti dei rappresentanti della compagnia per non essersi procurata l'autorizzazione del governatore ai fini dell'allivellazione di beni stabili. La evidente utilità del negozio per la confraternita non fu sufficiente, almeno stando al repertorio delle massime del governo del Pierallini¹²⁴, a escludere la sanzione della sospensione della conclusione dei contratti. L'invio e la seguente approvazione delle note delle concessioni livellarie e dei prodotti dei laudemi da parte della compagnia¹²⁵ nel 1787 dimostra un sempre più fitto sindacato su ogni scelta di carattere negoziale e amministrativo della comunità greca.

In conclusione, le fonti permettono di tracciare una linea di continuità fra il periodo leopoldino e l'ultimo decennio del secolo, segnatamente per ciò che attiene ai greci scismatici. Si può persino attestare una maggior rigidità da parte del governo nei confronti di questi ultimi e una tendenza ad assecondare le sollecitazioni cattoliche, in conformità a un clima generale di allentamento delle politiche giurisdizionaliste di Pietro Leopoldo¹²⁶. Due esempi tratti dai repertori degli affari del governatore di Livorno possono a mio avviso esser calzanti. Il primo, risalente al 1795, riguarda l'annosa problematica delle coppie miste, in realtà della semplice tolleranza di due coniugi provenienti da Venezia, dove il matrimonio era stato celebrato. Il Regio diritto non intendeva frapporre ostacoli, essendovi già altre coppie che vivevano nel porto toscano con una dispensa dell'arcivescovo di Pisa, ma stavolta quest'ultimo interessò dell'affare la curia romana, le cui direttive furono assai stringenti: per ottenere il permesso, il marito, scismatico, avrebbe dovuto effettuare una dichiarazione "segreta o in scritto"¹²⁷ in cui si impegnava a educare la prole nella fede cattolica, cosa che egli rigettava radicalmente, non escludendo di trasferirsi in altro paese, nel quale fosse possibile vivere senza costrizioni in materia religiosa. Stante la decisione romana, la segreteria di stato optava per tener sospesa ogni determinazione "fino a migliore opportunità".

Anche il secondo esempio, di cui non ho rinvenuto un *dossier* ma che

¹²⁴ ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 958.

¹²⁵ ASLi, *Governo civile e militare di Livorno*, 1217, lett. C, n. 2150.

¹²⁶ Rinvio alle riflessioni di GAETANO GRECO, *La politica religiosa ed ecclesiastica del Regno d'Etruria*, nel vol. MARCO MANFREDI, *Spagnoli a Palazzo Pitti: il Regno d'Etruria (1801-1807)*. *Atti del convegno internazionale di studi: Firenze-Pisa, 29 novembre-1 dicembre 2007*, Edizioni dell'Assemblea, Firenze, 2013, p. 217 ss.

¹²⁷ ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 632, prot. 3, n. 16; prot. 6, n. 6.

compare nei repertori del governatore¹²⁸, torna su un tema incontrato, ossia lo svolgimento di atti esterni di culto. Ancora nell'aprile del 1800, venne negata ai greci non uniti una processione pubblica, tenendo ferma un'interpretazione letterale del *motuproprio* del 1760.

Articoli presentati dalla “nazione” greca non unita al Granduca Francesco Stefano (ASF1, Consiglio di Reggenza, 115, disp. n. 6, 1° gennaio 1756¹²⁹)

Ut Nationis Graecae Ecclesiae Orientalis addictae, et cum Catholica Romana non unitae Templum Livorni existens sit omni modo liberum, nec ab aliqua vel Ecclesiastica vel Seculari persona ullo modo dependeat, nisi immediate ab ipsa Sacratissima suae Majestate Caesarea et Grand Ducali

Ut Graeca Natio cum Catholica Romana Ecclesia non unita habeat libertatem, facultatemque Templum suum Livorni existens, prout eidem Nationi visum fuerit dirigendi administrandique

Ut alia natio etiam Graeca, quae non fuerit Ecclesiae orientali addicta, in negotiis Templi nationis Graecae Ecclesiae Orientalis addictae Livorni existentis, et cum Catholica Romana non unitae, ullo modo possit se immiscere, supra dictamque nationem graecam Ecclesiae orientali addictum in Templi rebusque suis perturbare

Ut natio Graeca Ecclesiae Orientalis addicta, et cum Catholica Romana non unita in suo Templo Livorni existente, vel etiam in propriis suis aedibus liberum habeat religionis exercitium ejusque cultum et munia sacra juxta dictae orientalis Ecclesiae ritiis libere possit obire et celebrare

Ut natio Graeca libertatem in supplicationibus sacris juxta ritos suos procedendi, et alias ejusmodi functiones religiosas palam celebrandi

Ut liberum sit Orientalis Graecae Religionis Sacerdotibus cum Catholica Romana non unitis ejusdem Religionis aegrotos aut moribundos adire, et illis sacramenta ministrare, cum imo mortuos more suo exequiis prosequi, et ducto ad sepulturam funere eos tumulo mandare

Ut licitum sit graecis Romanae Ecclesiae non unitis Livorni habitantibus cum quibusvis suae aut diversae, adeoque etiam Catholicae fidei addictis personis liberis sponsalia contrahere, nubere, et matrimonia inire, si vero alterutra contrahentium pars catholicae Religionis fuerit, tunc ex tali matrimonio

¹²⁸ ASL1, *Governo civile e militare di Livorno*, 1217, lett. G, n. 1190.

¹²⁹ Altra copia in ASF1, *Regio diritto*, 374, cc. 419-421.

progenita proles sexum patris, vel matris in religione, et fide sequatur

Si aliquis ex natione Graeca cum Catholica Romana non unita cuiuscumque status atque conditionis fuerit, sponte propriaque voluntate ad Catholicam Religionem fidemque transiverit, vel ex matrimonio juxta praecedentem articulum progenitus in eadem Catholico-Romana Religione ac fide educatos fuerit, talis ad evitandas confusiones, perturbationes contentiones, et controversias, quae inde sequi possunt, nullum amplius commercium quoad Religionis negotia cum communitate nationis Graecae cum Ecclesia Romano-Catholica non unitae habeat, nec se ullo modo misceat

Ut Nationi Graecae Livorni commoranti liceat inter se coetus suae sodalitatatis agere, et ad componenda seu Religionis, seu rerum profanarum negotia conventus celebrare

Pari modo, ut penes communitatem Graecarum sit congregationes, sive conventus indicere ad eligendos assumendosque, suae Religionis antistites, aut si quam isti in culpam inciderint, ad puniendos amovendosve eosdem

Ut si aliquid acciderit cultum et ritum religionis spectans, quod altioris fuerit momenti superiorisque sacerdotii autoritate decernendum, ad illum Episc. Archiepiscopum aut alium Graecae Religionis Praesulem mandet, illius rei consultatio, quem eadem Graeca Natio pro digno aestimaverit sibi expetiverit

Ut quotiescumque Natio Graeca vi hujus privilegii de idoneo Ecclesiae suae antistite sibi prospectura electionem susceperint ad Sacratiss. Caesarem Majestatem pro confirmatione ejusdem supplicando recurrere ejdem liceat; et siquidem hoc tempore jam aliquem nomine Michaellem Gjannacopulum pro tali Praefectura sacra elegit, ut eundem etiam Sacratiss. Caesarea Majestas sua pro perpetuo Praesbytero Communitati Graecae, quae Livorni est, declaret, et vigore praesentium confirmet

Ut Nationi Graecae licitum sit cum Romano Catholica Ecclesia non unitae Livorni pro informanda instituendaque in artibus Liberalibus, ac necessariis Scientiis juventute sua scholas erigere, eamque legibus convenienter voluntate et consilio suo dirigere

Ut Graeca Natio, quatenus nimirum sedem fixam et domicilium Livorni collocat tum quoad Religionem, cum quo ad profana negotia gaudeat, et fruatur omnibus Privilegiis, Immunitatibus, facultatibus gratis et juribus, quaecumque hucusque in Portu libero Livorni reliquis nationibus et data sunt, aut in futurum dabuntur